



ALLEGATO N. 1

LEGAL DUE DILIGENCE

INDICE

PARTE I - PREMESSE METODOLOGICHE	4
1. Introduzione alla <i>legal due diligence</i>	5
2. Annotazioni sistematiche	5
3. Annotazioni di prassi	6
PARTE II - SCHEDE DI SINTESI	8
SEZIONE I SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	9
Comuni della PROVINCIA di AREZZO	10
Comune di ANGIARI	11
Comune di AREZZO	12
Comune di BADIA TEDALDA	13
Comune di BIBBIENA	14
Comune di BUCINE	15
Comune di CAPOLONA	17
Comune di CAPRESE MICHELANGELO	19
Comune di CASTEL FOCOGLIANO	20
Comune di CASTEL SAN NICCOLÒ	21
Comune di CASTELFRANCO DI SOPRA	22
Comune di CASTIGLION FIBOCCHI	23
Comune di CASTIGLION FIORENTINO	25
Comune di CAVRIGLIA	26
Comune di CHITIGNANO	27
Comune di CHIUSI DELLA VERNA	28
Comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	29
Comune di CORTONA	30
Comune di FOIANO DELLA CHIANA	31
Comune di LATERINA	32
Comune di LORO CIUFFENNA	33
Comune di LUCIGNANO	34
Comune di MARCIANO DELLA CHIANA	35
Comune di MONTE SAN SAVINO	36
Comune di MONTEMIGNAIO	37
Comune di MONTERCHI	38
Comune di MONTEVARCHI	39
Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO	40
Comune di PERGINE VALDARNO	42
Comune di PIAN DI SCÒ	43
Comune di PIEVE SANTO STEFANO	44
Comune di POPPI	45
Comune di PRATOVECCHIO	47
Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO	48
Comune di SANSEPOLCRO	49
Comune di SESTINO	50
Comune di STIA	51
Comune di SUBBIANO	52
Comune di TALLA	54
Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI	56
Comuni della PROVINCIA di SIENA	58
Comuni della Provincia di SIENA	59

Comuni della PROVINCIA di GROSSETO.....	61
Comune di ARCIDOSO.....	62
Comune di CAMPAGNATICO.....	63
Comune di CAPALBIO.....	65
Comune di CASTEL DEL PIANO.....	67
Comune di CASTELL'AZZARA.....	69
Comune di CASTIGLION DELLA PESCAIA.....	70
Comune di CINIGIANO.....	71
Comune di CIVITELLA PAGANICO.....	72
Comune di FOLLONICA.....	73
Comune di GAVORRANO.....	74
Comune di GROSSETO.....	75
Comune di ISOLA DEL GIGLIO.....	77
Comune di MAGLIANO IN TOSCANA.....	78
Comune di MANCIANO.....	80
Comune di MASSA MARITTIMA.....	82
Comune di MONTE ARGENTARIO.....	83
Comune di MONTETERONDO MARITTIMO.....	84
Comune di MONTIERI.....	85
Comune di ORBETELLO.....	86
Comune di PITIGLIANO.....	88
Comune di ROCCALBEGNA.....	89
Comune di ROCCASTRADA.....	90
Comune di SANTA FIORA.....	91
Comune di SCANSANO.....	92
Comune di SCARLINO.....	93
Comune di SEGGIANO.....	94
Comune di SEMPRONIANO.....	95
Comune di SORANO.....	96
SEZIONE II PRINCIPALI SOCIETA' DI GESTIONE.....	97
Comuni della PROVINCIA di AREZZO.....	98
AISA S.P.A.....	98
CASENTINO SERVIZI S.R.L.....	102
CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.P.A.....	105
CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A.....	108
SOGEPU S.P.A.....	112
Gestori operanti nella PROVINCIA di SIENA.....	115
SIENAMBIENTE S.P.A.....	115
Gestori operanti nella PROVINCIA di GROSSETO.....	120
CIVITELLA PAGANICO 2000 S.R.L.....	120
COSECA S.P.A.....	122
SEZIONE III SISTEMI/IMPIANTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO.....	126
ATO n. 7.....	127
ATO n. 8.....	130
ATO n. 9.....	133

PARTE I - PREMESSE METODOLOGICHE

1. Introduzione alla *legal due diligence*

Il presente documento rappresenta un necessario allegato del Piano Straordinario ed ha ad oggetto la ricognizione - sulla scorta della documentazione appositamente acquisita e/o già in possesso delle Comunità d'Ambito - del contesto giuridico, amministrativo e contrattuale in cui si inserisce l'organizzazione della gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento nell'attuale territorio delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Scopo dell'indagine condotta è stato, pertanto, quello di delineare un quadro sufficientemente dettagliato, utile al compimento delle future attività che le Comunità d'Ambito - nella loro attuale configurazione ovvero nella loro nuova veste giuridica di Comunità di Ambito "*Toscana sud*" di cui alla L.R. Toscana 61/2007 - saranno chiamate ad effettuare.

2. Annotazioni sistematiche

Il presente *report* è stato articolato in tre sezioni di dettaglio. Le tre sezioni di analisi sviluppate, data l'attuale suddivisione del territorio considerato in distinti ambiti territoriali ottimali, è stata condotta con riferimento ai dati di ciascun ambito e, dunque, con riferimento ai singoli territori provinciali.

Nel dettaglio le tre diverse sezioni di analisi sono state, dunque, modulate secondo le seguenti indicazioni.

a) Una prima sezione si compone di schede analitiche riferite a ciascuna singola amministrazione locale, con indicazione dell'Ente concedente, delle modalità gestionali dei differenti segmenti di servizio, delle annotazioni riferite alle criticità eventualmente riscontrate e/o comunque necessarie al fine di dare spiegazione puntuale dell'assetto gestionale rilevato e, in ultimo, con precisazione della documentazione acquisita a suddetti scopi.

Si precisa, tuttavia, che per quanto attiene al servizio di smaltimento, il dato riportato nelle schede è riferito alle modalità (in economia, tramite concessione a terzi o tramite società controllata mediante) mediante cui viene garantito lo svolgimento del servizio e non agli effettivi sistemi di smaltimento, in ordine ai quali si rimanda alla terza sezione di analisi, ad eccezione delle ipotesi in cui è stato possibile appurare con certezza il rapporto intercorrente tra amministrazione comunale/società di gestione e società di gestione degli impianti.

b) Una seconda sezione di analisi si compone di schede riferite ai soggetti operanti sia nell'ambito della gestione dei servizi che in quello della gestione delle infrastrutture funzionali.

Peraltro, data la particolare natura dell'assetto gestionale riscontrato, l'analisi che è stata condotta ha riguardato, unicamente le principali gestioni espletate nei tre ambiti territoriali ottimali in oggetto, tutte caratterizzate da una veste giuridica di società interamente pubbliche e/o a capitale misto.

In particolare, si rappresenta che, data l'assenza di criticità riscontrate nei soggetti che operano sul territorio quali concessionari privati, la presente analisi – anche in considerazione del minimo rilievo che dette gestioni assumono rispetto al complessivo dato considerato - non ha tenuto conto di tale dato, pur dando atto della presenza di detti soggetti e documentandone, a tal fine, l'attività svolta.

c) La terza sezione di analisi ha riguardato, infine, la ricognizione dell'attuale sistema infrastrutturale esistente sul territorio e del connesso modello gestionale di questo, con esclusivo riguardo all'impiantistica relativa al trattamento dei rifiuti e ai sistemi di smaltimento.

In particolare si è cercato di delineare gli aspetti discendenti dalla documentazione contrattuale acquisita, in merito alla quale sono stati evidenziati i principali profili di rilevanza.

Resta inteso che l'analisi non ha, invece, riguardato l'impiantistica c.d. leggera (stazioni ecologiche/trasferenza) a corredo/supporto dei servizi di gestione delle raccolte.

3. Annotazioni di prassi

Il presente documento è stato redatto sulla base delle informazioni ricevute dalle singole amministrazioni comunali e/o dalle società operanti sul territorio, nonché sulla scorta della documentazione già in possesso degli uffici delle tre Comunità di Ambito coinvolte.

I documenti esaminati, trasmessi in virtù di specifiche richieste, pur costituendo una raccolta significativa ed atta a consentire l'elaborazione del presente documento - in unione, comunque, ai dati già in possesso delle singole Comunità di Ambito e ai Piani industriali, laddove operanti - potrebbero ugualmente non esaurire l'intera documentazione rilevante ai fini cui interessa pervenire.

Si precisa, infine, che l'acquisizione della documentazione – in ordine alla quale ciascuna scheda fornisce un riepilogo - è avvenuta esclusivamente per il tramite dell'esame dei documenti trasmessi non essendo stata effettuata alcuna verifica fisica e/o alcun sopralluogo.

Resta inteso che, laddove non è stata acquisita la documentazione richiesta, il presente documento ha tenuto conto dei dati già in possesso delle Comunità di Ambito.

PARTE II - SCHEDE DI SINTESI

SEZIONE I
SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO

**Comuni della
PROVINCIA di AREZZO**



**Anghiari
Arezzo
Badia Tedalda
Bibbiena
Bucine
Capolona
Caprese Michelangelo
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Castelfranco di Sopra
Castiglion Fibocchi
Castiglion Fiorentino
Cavriglia
Chitignano
Chiusi della Verna
Civitella in Val di Chiana
Cortona
Foiano della Chiana
Laterina
Loro Ciuffenna**

**Lucignano
Marciano della Chiana
Monte San Savino
Montemignaio
Monterchi
Montevarchi
Ortignano Raggiolo
Pergine Valdarno
Pian di Sco'
Pieve Santo Stefano
Poppi
Pratovecchio
San Giovanni Valdarno
Sansepolcro
Sestino
Stia
Subbiano
Talla
Terranuova Bracciolini**

Comune di ANGHIARI				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento		X	
	raccolta e trasporto		X	
	smaltimento		X	
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Giunta Comunale n. 136 del 11.11.2006 di approvazione della relazione tecnica e del capitolato speciale d'appalto per la gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti		
		Contratto di servizio per gli anni 2007, 2008 e 2009		
ANNOTAZIONI Con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 11.11.2006 veniva approvata la relazione tecnica e il capitolato speciale d'appalto relativo alla gara per l'aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Esperita la gara risultava aggiudicataria la società SO.GE.PU. s.p.a., avendo presentato l'offerta più favorevole. In data 19.2.2007, veniva quindi sottoscritto il contratto di servizio, avente una durata di tre anni a partire dal 1.1.2007.				

Comune di AREZZO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Contratto di servizio per gli anni 2000, 2001 e 2002		
		Atto modificativo e integrativo del contratto di servizio del 17.12.2001		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 279 del 23.10.1996		
		Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 27.1.1998		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 279 del 23.10.1996, è stata costituita, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e) della L. 142/1990 e s.m.i, la società di capitali a prevalente partecipazione azionaria del Comune di Arezzo, denominata AISA s.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana.</p> <p>In data 19.12.1996, con atto a rogito del Notaio Cirianni, rep. n. 125.136/29.361, la società veniva formalmente costituita.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 27.1.1998, il Comune di Arezzo deliberava di affidare ad AISA S.p.A. tutti i servizi pubblici comunali relativi al settore unificato dell’igiene urbana e dei servizi ambientali connessi alla raccolta, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e di quelli potenzialmente riciclabili e alla pulizia delle aree pubbliche.</p> <p>In data 22.2.2000, veniva sottoscritto fra la società e il Comune di Arezzo il contratto di servizio, in cui sono previste ordinarie clausole di risoluzione per gravi inadempienze, quali la gestione del servizio in modo gravemente inefficiente, il compimento di gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti ovvero il compimento di gravi violazioni di disposizioni normative.</p> <p>Per quanto attiene alla durata di affidamento del servizio, con atto del 17.12.2001, è stata modificata l’originaria scadenza fissata al 31.12.2002, stabilendo che il contratto avrà validità fino al 31.12.2020, con revisioni triennale delle condizioni economiche originariamente pattuite.</p>				

Comune di BADIA TEDALDA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto	X		
	smaltimento	X		
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento			
ANNOTAZIONI Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento è svolto in economia sull'intero territorio comunale. Non è stato possibile reperire documentazione di riferimento. Le informazioni relative all'assetto di organizzazione dei servizi sono state ricavate sulla base di quanto già agli atti dell'Autorità d'Ambito.				

Comune di BIBBIENA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		
		Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 14.09.1998		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignao) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti.</p> <p>Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società <i>in house</i>, denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana</p> <p>In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società.</p> <p>In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.</p>				

Comune di BUCINE				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Giunta Comunale n. 189 del 19.12.2006		
		Determina Dirigenziale n. 20 del 12.1.2007		
		Determina Dirigenziale n. 16 del 25.1.2008 di proroga		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Compravendita di azioni di CSA S.p.A. dal Comune di Terranuova Bracciolini		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1.2.1992, il Comune di Bucine decise di affidare ad un soggetto esterno il servizio di gestione dei rifiuti. Fu così bandita una gara poi aggiudicata alla società Sienambiente S.p.A. Conseguentemente, in data 20.02.1998, fu stipulato con la predetta società il contratto di servizio, la cui originaria durata di cinque anni fu poi prorogata fino al 31.12.2006.</p> <p>Alla suddetta scadenza fu deciso di affidare, in via provvisoria, il servizio alla società Centro Servizi Ambiente S.p.A., di cui il Comune è socio, avendo acquistato quote di partecipazione dal Comune di Terranuova Bracciolini.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 19.12.2006, si è quindi deliberato di dare mandato al responsabile dell'ufficio tecnico di procedere, per motivi di indifferibilità e urgenza, ad affidare, in via provvisoria, per il periodo di un anno alla società CSA il servizio spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani del territorio comunale.</p> <p>Conseguentemente, con deliberazione del funzionario responsabile n. 20 del 12.1.2007, si è provveduto ad affidare alla società CSA il servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di un anno, dal 1.1.2007 al 31.12.2007.</p> <p>Con successiva determinazione del funzionario responsabile n. 16 del 25.1.2008, si è poi provveduto a prorogare per un periodo di sei mesi dal 1.1.2008 al 30.6.2008 il servizio affidato a CSA.</p>				

Il Comune di Bucine ha inoltre stipulato una convenzione con CSAI per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini. In base a quanto previsto in detta Convenzione, il Comune può conferire presso la discarica i rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio fino al 31.12.2008.

Comune di CAPOLONA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2001		
		Convenzione di affidamento servizio del 28.12.2001		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		

ANNOTAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21.09.2001, il Comune di Capolona ha deliberato di aderire alla SEI S.p.A. e di acquisire dal socio pubblico di maggioranza, Comune di Castiglion Fibocchi, azioni nella misura dell'1% del capitale sociale.

Con la medesima deliberazione veniva preso atto dello statuto della predetta società da cui risultava che la stata era stata costituita ai sensi dell'art. 22, lettera e) della L. 142/1990 e s.m.i.

L'oggetto sociale della società SEI s.p.a. prevedeva fra l'altro *"la progettazione e gestione degli impianti di smaltimento rifiuti, la gestione dello smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi (raccolta, trasporto e spazzamento), lo spurgo ed il lavaggio dei pozzetti stradali e non, il taglio dell'erba e la manutenzione delle aree verdi pubbliche e no, il lavaggio e la sanificazione dei cassonetti"*.

In ragione di ciò, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2001, il Comune di Capolona deliberava di affidare alla società SEI il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

In data 28.12.2001, con atto a rogito del Notaio Bucciarelli, veniva quindi sottoscritta tra il Comune e la società la convenzione di affidamento avente per oggetto la gestione del servizio.

Per quanto attiene alla durata è previsto che il contratto abbia una durata di 20 anni, a partire dal 1.2.2002. Sono comunque previste clausole di risoluzione anticipata in caso di costituzione dell'AATO, così come ipotesi di risoluzione in caso di inadempienze di particolare gravità, di fallimento del gestore, di gravi e ripetute deficienze nella gestione del servizio, di interruzione generale del servizio per una durata di tre giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore.

Nel dicembre 2002, la società CSA ha incorporato per fusione la SEI S.p.A. di Castiglion Fibocchi, per cui

attualmente il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sull'intero territorio comunale è svolto dalla società CSA.

Per quanto attiene allo smaltimento, CSA ha sottoscritto con CSAI una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini. In base a quanto previsto in detta Convenzione, il Comune può conferire presso la discarica i rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio fino al 31.12.2008. In base a quanto previsto in detta Convenzione, CSA può conferire presso la discarica i rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio fino al 31.12.2008.

Comune di CAPRESE MICHELANGELO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto	X		
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 28.12.2007 di approvazione dello schema di convenzione per lo smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati presso la discarica sita in loc. Podere Pero nel Comune di Castiglion Fibocchi		
ANNOTAZIONI Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto è svolto in economia sull’intero territorio comunale. Per quanto attiene allo smaltimento, con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 28.12.2007, il Comune di Caprese Michelangelo ha deliberato di approvare lo schema di convenzione con CSAI S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Podere Pero nel Comune di Castiglion Fibocchi. In base a quanto previsto in detta Convenzione, il Comune può conferire presso la discarica sita in loc. Podere il Pero rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio fino al 31.12.2008.				

Comune di CASTEL FOCOgnANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignaio) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti.</p> <p>Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società <i>in house</i>, denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana</p> <p>In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società.</p> <p>In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.</p>				

Comune di CASTEL SAN NICCOLÒ				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		
		Delibera Consiglio Comunale n. 84 del 30.11.2007		

ANNOTAZIONI

Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignao) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti.

Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società *in house*, denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana

In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società.

In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.

Comune di CASTELFRANCO DI SOPRA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento			
ANNOTAZIONI Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è svolto da CSA S.p.A sull'intero territorio comunale. Non è stato possibile reperire documentazione di riferimento. Le informazioni relative all'assetto di organizzazione dei servizi sono state ricavate sulla base di quanto già agli atti dell'Autorità d'Ambito.				

Comune di CASTIGLION FIBOCCHI				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Giunta Comunale n. 208 del 29.12.1999		
		Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 28.6.2007		
		Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 1.2.2007		
		Deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 17.1.2008		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con deliberazioni n. 6 del 27.01.1997 e n. 37 del 17.03.1997, il Consiglio Comunale autorizzava il Sindaco alla costituzione della società SEI S.p.A., approvandone al contempo i patti parasociali e lo statuto, da cui risultava che la società era stata costituita, tra l'altro, per la gestione di alcuni servizi tra i quali la progettazione e gestione di impianti di smaltimento rifiuti, spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti.</p> <p>Con atto del 31.09.1997, a rogito del notaio Bucciarelli veniva costituita la società SEI S.p.A.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 29.12.1999, il Comune deliberava quindi di affidare alla società SEI i servizi di cui sopra, contestualmente approvando la convenzione di servizio, con la quale si stabiliva che il servizio veniva affidato a far data dal 1.1.2000 e fino al 31.12.2019.</p> <p>In data 18.12.2002, CSA S.p.A.ha incorporato per fusione la SEI S.p.A., conseguentemente il Comune di Castiglion Fibocchi è attualmente socio della società CSA S.p.A.</p> <p>In virtù di tale fusione si è reso, tuttavia, necessario per il Comune procedere alla stipula di un contratto di servizio con CSA S.p.A..</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 1.2.2007 si è quindi provveduto a stipulare con la predetta società un nuovo contratto di servizio, disciplinante le modalità di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2007, poi in parte modificato con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 28.6.2007.</p>				

Per l'anno 2008, il Comune ha stipulato con la società un nuovo contratto di servizio a valere fino al 31.12.2008.

Comune di CASTIGLION FIORENTINO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 26.4.2007		
		Deliberazione Giunta Comunale n. 188 del 28.12.2006		
		Contratto di servizio per gli anni 2004 – 2005 (<i>stralcio</i>)		
ANNOTAZIONI Con contratto pubblico del 17.5.2003 il Comune ha affidato alla società Aisa S.p.A., di cui è socio, la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dell’intero territorio comunale Con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 29.12.2003, è stato deliberato di prorogare per il triennio 2004/2006 l’originario affidamento. Conseguentemente in data 6.4.2004, è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio per la gestione del servizio nel triennio 2004/2006. Detta durata è stata poi prorogata per effetto delle delibere di Giunta Comunale n. 188 del 28.12.2006 e n 61 26.4.2007, in ultimo fino al 1.5.2008.				

Comune di CAVRIGLIA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Giunta Comunale n. 140 del 10.6.2004		
		Deliberazione Giunta Comunale n. 253 del 27.12.2006		
		Deliberazione Giunta Comunale n. 212 del 18.12.2007		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 10.6.2004, il Comune di Cavriglia ha deliberato di affidare in concessione il servizio di gestione dei rifiuti, costituito dai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, a CSA S.p.A., di cui il Comune è socio, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14.5.2004.</p> <p>In base a quanto originariamente pattuito, il servizio veniva affidato a partire dal 1.7.2004 e fino al 31.12.2006.</p> <p>In prossimità della suddetta scadenza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 27.12.2006, il Comune di Cavriglia ha deliberato di prorogare il contratto in essere con CSA S.p.A. fino al 31.12.2007, prevedendo una clausola di risoluzione automatica del contratto nel caso in cui l'ATO n. 7 avesse provveduto ad affidare il servizio al gestore unico prima di tale data.</p> <p>Stante il mancato avveramento di tale condizione, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 18.12.2007, si è dato atto che il contratto originariamente stipulato con CSA S.p.A. risulta <i>ex lege</i> prorogato, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fintantoché l'ATO n. 7 non provvederà a affidare il servizio al gestore unico.</p> <p>Anche se dai documenti trasmessi non risulta, il servizio di spazzamento dovrebbe essere svolto in economia sull'intero territorio comunale.</p>				

Comune di CHITIGNANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		
ANNOTAZIONI Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignaio) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti. Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società <i>in house</i> , denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società. In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.				

Comune di CHIUSI DELLA VERNA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		
ANNOTAZIONI Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignaio) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti. Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società <i>in house</i> , denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società. In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.				

Comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Giunta Comunale n. 100 del 24.6.2006		
		Provvedimento del responsabile IV settore n.110 del 3.7.2006		
		Scrittura privata tra il Comune e la Società AISA S.p.A.		
		Ordinanza sindacale n. 69 del 29.6.2006		
		Piano Tecnico Economico AISA S.p.A.		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con ordinanza sindacale n. 44 del 29.6.2004, il Sindaco ordinava ad Aisa S.p.A. di assumere il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto sull’intero territorio comunale, per un periodo non superiore a due anni.</p> <p>Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.6.2006, accertata l’opportunità di prorogare l’ordinanza comunale di cui sopra, deliberava di prorogare fino al 31.12.2007, il servizio affidato ad Aisa S.p.A, al contempo autorizzando l’ufficio tecnico a predisporre quanto necessario alla disciplina del rapporto tra l’amministrazione comunale ed Aisa S.p.A.</p> <p>In ragione di ciò, con ordinanza sindacale n. 69 del 29.6.2006, il Sindaco ordinava ad Aisa S.p.A. la prosecuzione del servizio fino al 31.12.2007.</p> <p>Per l’esecuzione della citata ordinanza sindacale, l’ufficio tecnico, con provvedimento n. 110 del 3.7.2006 approvava il piano tecnico economico e disponeva la sottoscrizione di una nuova scrittura privata con Aisa S.p.A. per la proroga dell’affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 171 del 2007, il servizio ad Aisa S.p.A. veniva prorogato anche per l’anno 2008.</p>				

Comune di CORTONA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 03.4.2006		
		Contratto di servizio per gli anni 2005 -2009		

ANNOTAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.3.2005, è stato affidato a Sogepu S.p.A., di cui il Comune è socio, il servizio di spazzamento, limitatamente al centro storico, raccolta e trasporto rifiuti sull’intero territorio comunale.

In base a quanto previsto nella convenzione di affidamento, stipulata in data 16.6.2005, i servizi di cui sopra sono stati affidati a Sogepu fino al 31.12.2009. In convenzione sono inoltre previste clausole di risoluzione anticipata in caso di gravi inadempienze del gestore, quali la mancata erogazione del servizio per causa non imputabile a forza maggiore o fallimento della Società. Il contratto si intenderà altresì risolto nel caso in cui il Comune decida di dare corso alla gestione diretta o ad una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, ovvero di affidare i servizi ad una società mista.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 3.4.2006, detta convenzione è stata in parte modificata in relazione ad aspetti ed economici.

Per quanto attiene al servizio di smaltimento, lo stesso è svolto dalla società Aisa, di cui il Comune è socio.

Comune di FOIANO DELLA CHIANA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28.3.2006		
		Contratto di servizio per gli anni 2006 -2007		
		Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.1.2008		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.3.2006, il Comune ha deliberato, per l’anno 2005, di affidare il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ad Aisa S.p.A., di cui il Comune è socio, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2003.</p> <p>Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28.3.2006, il Comune ha deliberato di prorogare il servizio affidato per il periodo 1.1.2006 -31.12.2007, prevedendo, altresì, la possibilità di prolungamento del suddetto periodo nel caso in cui entro il 31.12.2007 la Comunità d’Ambito n. 7 non abbia provveduto ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti al gestore unico.</p> <p>Nella delibera originaria veniva, altresì, approvato lo schema di contratto di servizio, poi sottoscritto in data 9.5.2006, disciplinante i rapporti e le reciproche obbligazioni di carattere tecnico, economico e finanziario. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui il gestore non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard di servizio, abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente, abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.1.2008, il Comune ha stabilito di rinnovare l’affidamento ad Aisa S.p.A. anche per l’anno 2008, prevedendo tuttavia una ipotesi risoluzione anticipata del contratto nel caso di subentro nella gestione dei servizi di igiene urbana da parte della Comunità d’Ambito “Toscana Sud”.</p>				

Comune di LATERINA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Contratto di servizio per l'anno 2006		
		Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.6.2002		
		Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.6.2005		
		Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17.7.2006		
ANNOTAZIONI Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.5.2002 il Comune di Laterina aderiva a SEI S.p.A., stabilendo di acquisire dal socio pubblico di maggioranza, Comune di Castiglion Fibocchi, azioni nella misura dell'1% del capitale sociale. Con la medesima deliberazione il Comune manifestava altresì la volontà di procedere al successivo affidamento alla società stessa del servizio, raccolta, trasporto, spazzature aree e spazi pubblici e raccolta differenziata. In ragione di ciò con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.6.2002, il Comune affidava alla SEI S.p.A. il predetto servizio. Nel dicembre 2002 la CSA S.p.A. incorporava per fusione la SEI S.p.A., per cui attualmente il servizio è svolto da CSA S.p.A. Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.6.2005 il Comune di Laterina approvava il progetto di scissione tra CSA S.p.A. e CSAI S.p.A. e, conseguentemente, sottoscriveva con la prima un nuovo contratto di servizio. In base a quanto contrattualmente previsto la durata del servizio è di nove anni a partire dall'1.1.2006. Sono inoltre previste clausole di risoluzione anticipata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore, del mancato rispetto in maniera continuata degli obiettivi e standard contenuti nel contratto, di cessione del contratto senza autorizzazione del Comune e di gravi violazioni di disposizioni normative.				

Comune di LORO CIUFFENNA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 23.2.2007		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
ANNOTAZIONI In data 10.11.2000, il Comune di Loro Ciuffenna ha sottoscritto una convenzione con CSA S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 29.12.2006, veniva approvata la revisione del suddetto contratto. In particolare, si prevedeva per l'anno 2007, la predisposizione di un allegato "A" denominato "progetto di organizzazione del servizio di igiene urbana", di un allegato "B" denominato "Capitolato tecnico del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati anno 2007" e di un allegato "C" denominato "Tariffario generale anno 2007". In data 23.2.2007, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, venivano approvati i suddetti allegati. Anche se dalla documentazione trasmessa non si evince, si presume che il servizio è stato affidato a CSA S.p.A. anche per l'anno 2008.				

Comune di LUCIGNANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento			
ANNOTAZIONI Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento è affidato ad Aisa. Non è stato possibile reperire documentazione di riferimento. Le informazioni relative all’assetto di organizzazione dei servizi sono state ricavate sulla base di quanto già agli atti dell’Autorità d’Ambito.				

Comune di MARCIANO DELLA CHIANA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 31.12.2005		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 22.12.2003, il Comune di Marciano della Chiana stabiliva di affidare, per il biennio 2004-2005, ad Aisa S.p.A. la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dell’intero territorio comunale. Conseguentemente, in data 20.12.2004, veniva stipulato il relativo contratto di servizio.</p> <p>Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 132 del 31.12.2005, veniva poi stabilito di prorogare il servizio originariamente affidato ad Aisa S.p.A. per un ulteriore biennio, stabilendo altresì di inserire nel redigendo nuovo contratto di servizio una clausola di risoluzione di diritto del contratto, nel caso in cui la Comunità d’Ambito avesse provveduto all’affidamento del servizio al gestore unico.</p> <p>Anche se dalla documentazione trasmessa non si evince, si presume che la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento sia stata affidata ad Aisa S.p.A. anche per l’anno 2008.</p>				

Comune di MONTE SAN SAVINO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Ordinanza del Sindaco n. 26 del 16.3.2007		
		Contratto di servizio per gli anni 2007 - 2008		
<p>ANNOTAZIONE</p> <p>Al fine di fronteggiare la situazione emergenziale creatasi sull'intero territorio comunale, con ordinanze sindacali n. 112 del 18.9.2003 e 26 del 22.3.2004, il Sindaco ordinava ad Aisa S.p.A., di cui il Comune è socio, di assumere il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto sull'intero territorio comunale, per un periodo non superiore a due anni.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 16.2.2006, fu preso atto del perdurare della situazione emergenziale, conseguentemente, con ordinanza sindacale n. 39 del 16.3.2006, furono prorogati i termini di scadenza delle ordinanze sopra citate per un periodo non superiore ad un anno e venne richiesto ad Aisa S.p.A. di proseguire nella gestione dei servizi già affidati.</p> <p>Con successiva ordinanza sindacale n. 26 del 16.3.2007, il Sindaco prorogava ulteriormente i termini di scadenza dell'ordinanza n. 39 del 16.3.2006 fino alla risoluzione della situazione emergenziale verificatasi e comunque per un periodo non superiore ad un anno.</p> <p>In data 26.4.2007, è stato sottoscritto con ad Aisa S.p.A. un nuovo contratto di servizio avente validità fino al 17.3.2008, fatta salva la possibilità di cessazione in qualunque momento e senza contestazione, qualora la Comunità d'Ambito n. 7 individui il gestore unico d'ambito.</p> <p>Nel contratto sono poi previste clausole di risoluzione per inadempienze gravi quali il mancato rispetto da parte del gestore degli obiettivi e standard previsti, la gestione del servizio in modo gravemente inefficiente e la grave violazione di disposizioni normative.</p>				

Comune di MONTEMIGNAIO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16.10.2007		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 8.9.2006		
ANNOTAZIONI Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignai) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti. Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società <i>in house</i> , denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società. In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.				

Comune di MONTERCHI				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto		X	
	smaltimento		X	
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 21.4.2005		
		Contratto di servizio per gli anni 2007 -2008		
		Determinazione del responsabile ufficio tecnico, urbanistico e ambiente n. 246 del 28.8.2007		
ANNOTAZIONI Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.4.2005, il Comune ha deciso di esternalizzare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e a tale fine ha disposto l’affidamento del servizio stesso alla società Aisa S.p.A. Nella medesima deliberazione è stato altresì disposto di demandare ai competenti organi e uffici l’attuazione della deliberazione stessa. Con determina dirigenziale n. 115 del 20.5.2005, è stato quindi stabilito di affidare ad Aisa S.p.A. il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per il periodo 3.6.2005 – 31.5.2006. Con successive determine dirigenziali n. 152 del 5.5.2006, 225 del 22.8.2006 e 246 del 28.8.2007 è stato poi prorogato l’affidamento del servizio da ultimo fino al 31.8.2008. In data 29.8.2007, è stato stipulato il contratto di servizio avente validità fino al 31.8.2008. Il servizio di spazzamento è svolto in economia sull’intero territorio comunale.				

Comune di MONTEVARCHI				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 21.12.2001		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
ANNOTAZIONI Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 272 del 21.11.2001, ha acquisito azioni pari al 5% del capitale sociale della società CSA S.p.A. Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 21.12.2001, è stato poi disposto di affidare, ai sensi dell’art. 113, comma e), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a CSA S.p.A., fino al 31.12.2013, il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dell’intero territorio comunale, approvandone altresì lo schema di contratto di servizio.				

Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2004		
		Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2006		
		Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 25.10.2007		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		

ANNOTAZIONI

Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignao) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti.

Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società *in house*, denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana

In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società.

In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007,

ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.

Comune di PERGINE VALDARNO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto		X	
	smaltimento		X	
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 17.3.2007		
		Compravendita di azioni di CSA S.p.A. dal Comune di Terranuova Bracciolini		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>In data 12.12.2006, il Comune di Pergine Valdarno, acquistava dal Comune di Terranuova Bracciolini 1.831 azioni della CSA S.p.A.</p> <p>Conseguentemente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.3.2007, il Comune di Pergine Valdarno stabiliva di affidare alla società CSA S.p.A. i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani fino al 31.12.2007, con esclusione del servizio di spazzamento effettuato in economia sull’intero territorio comunale.</p> <p>Ancorché non acquisita ulteriore documentazione si ritiene che CSA S.p.A. prosegua la gestione del servizio.</p>				

Comune di PIAN DI SCÒ				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		X
	raccolta e trasporto	X		
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 16.2.2007		
		Convenzione per lo smaltimento rifiuti presso la discarica sita nel loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Compravendita di azioni di CSA S.p.A. dal Comune di Terranuova Bracciolini		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Il servizio di spazzamento, limitatamente a quello manuale, raccolta e trasporto rifiuti è svolto in economia sull’intero territorio comunale. Il servizio di spazzamento meccanizzato è affidato a CSA S.p.A..</p> <p>In data 13.12.2006, il Comune di Pian di Scò ha, infatti, acquistato dal Comune di Terranuova Bracciolini azioni della Società CSA S.p.A.</p> <p>Per quanto attiene allo smaltimento con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16.2.2007, è stato stabilito di sottoscrivere con CSAI S.p.A. lo schema di convenzione per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini.</p> <p>In base a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7.6.2007, il Comune può conferire presso la discarica i rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio fino al 1.1.2008.</p>				

Comune di PIEVE SANTO STEFANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 26.3.2007		
		Capitolato speciale d'appalto		
ANNOTAZIONI Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.3.2007, il Comune di Pieve Santo Stefano ha stabilito di appaltare il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Come specificato nel capitolato speciale d'appalto, il servizio avrà durata di tre anni con decorrenza dal 1.6.2007 al 31.5.2009. La gara è stata aggiudicata alla società CSA S.p.A.. Per quanto attiene al servizio di raccolta differenziata, questo è svolto in economia sull'intero territorio comunale.				

Comune di POPPI				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.6.2006		
		Convenzione affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.06.2006		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 10.03.1998		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 6.8.1998		
		Accordo di Programma del 23 .12.2001		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		
ANNOTAZIONI Gli undici Comuni dell’area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignaio) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti. Nell’atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società <i>in house</i> , denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società.				

In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.

Comune di PRATOVECCHIO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2006		
ANNOTAZIONI Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignaio) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti. Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società <i>in house</i> , denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società. In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.				

Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 19.09.2007		
		Contratto di servizio per l'anno 2008		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Compravendita di azioni di CSA S.p.A. dal Comune di Terranuova Bracciolini		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.6.2006, il Comune di San Giovanni Valdarno ha affidato in via provvisoria per un periodo di sei mesi, successivamente prorogati fino il 30.09.2007, il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a CSA S.p.A. Tale affidamento era dovuto all'attivazione di un procedimento volto a consentire l'ingresso del Comune nella società CSA S.p.A.</p> <p>In data 17.5.2007, il Comune di San Giovanni Valdarno acquistava dal Comune di Terranova Bracciolini 41.272 azioni della Società CSA S.p.A.</p> <p>Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 123 del 19.09.2007, il Comune stabiliva di prorogare l'affidamento del servizio a CSA S.p.A. per altri tre mesi.</p> <p>In data 9.1.2008, venivo sottoscritto con CSA S.p.A. il contratto per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati dell'intero territorio comunale. Il contratto ha validità di un anno con decorrenza dal 1° gennaio 2008, potrà essere tuttavia risolto anticipatamente qualora l'Autorità d'Ambito n. 7 o altra autorità pubblica competente per legge provveda ad affidare il servizio al gestore unico.</p>				

Comune di SANSEPOLCRO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Contratto di servizio per gli anni 2006 - 2007		
		Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 31.12.2007		
		Delibera commissariale n. 44 del 4.4.2006		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16.2.2000, il Comune di Sansepolcro deliberava di affidare alla Società Sogepu, di cui il Comune è socio, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sull'intero territorio comunale, prolungandone la durata, con successiva delibera n. 71 del 4.6.2001, fino al 31.12.2005.</p> <p>Con delibera Commissariale n. 44 del 4.4.2006, è stato affidato alla Società Sogepu anche il servizio di gestione della stazione di trasferta e dei servizi di smaltimento rifiuti per gli anni 2006 e 2007.</p> <p>In base a quanto previsto nella convenzione di affidamento stipulata in data 22.5.2006, i servizi di cui sopra sono stati affidati alla società Sogepu fino al 31.12.2007. In convenzione sono inoltre previste clausole di risoluzione anticipata in caso di gravi inadempienze del gestore, quali la mancata erogazione del servizio per causa non imputabile a forza maggiore o fallimento della società. Il contratto si intenderà altresì risolto nel caso in cui il Comune decida di dare corso alla gestione diretta o ad una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, ovvero di affidare i servizi ad una società mista.</p> <p>Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 327 del 31.12.2007, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti veniva prolungato fino al 31.01.2008.</p>				

Comune di SESTINO				
Modalità di rogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto	X		
	smaltimento		X	
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera consiliare n. 52 del 30.12.1998		
		Determina n. 15 del 12.02.2008		
		Determina n. 11 del 28.01.2008		
		Determina n. 334 del 15.02.2006		
		Determina n. 10 del 28.01.2008		
		Determina n. 296 del 28.11.2006		
<p>ANNOTAZIONE</p> <p>Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti è svolto in economia sull’intero territorio comunale. Per quanto attiene allo smaltimento, con delibera consiliare n. 52 del 30.12.1998, il Comune appaltava, per l’anno 1999, alla società S.I.S. S.p.A. il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In base a informazioni ricevute direttamente dalla Comunità d’Ambito risulta che il servizio di smaltimento sia ancora affidato alla predetta società.</p> <p>Inoltre, per l’anno 2008, con determina n. 11 del 28.1.2008, il Comune ha affidato alla ditta Marinelli Marco & C. lo smaltimento presso la propria sede dei vari rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, con determina n. 15 del 12.02.2008, ha affidato alla ditta Carter snc il conferimento della carta proveniente proveniente dalla raccolta differenziata e, infine, con determina n. 10 del 28.01.2008, ha affidato alla ditta Manenti Anna il servizio di raccolta di materiale ferrosi provenienti dalla raccolta differenziata.</p>				

Comune di STIA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 16.9.2006		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		

ANNOTAZIONI

Gli undici Comuni dell'area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignaio) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti.

Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società *in house*, denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana

In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società.

In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.

Comune di SUBBIANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Pero nel Comune di Castiglion Fibocchi		
		Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.09.2001		
		Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.3.2006		
		Contratto di servizio per gli anni 2001 - 2021		

ANNOTAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10.7.2001, il Comune di Subbiano aderiva alla società a partecipazione maggioritaria pubblica SEI S.p.A.

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25.09.2001, il Comune deliberava di affidare alla società SEI S.p.A. il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

In data 15.11.2001, il Comune ha stipulato con la predetta società il contratto per l'affidamento delle attività di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. La durata del contratto è fissata in 20 anni a partire dal 1.1.2001. Sono previste ordinarie clausole di risoluzione del contratto in caso di inadempienze di particolare gravità, di interruzione totale e prolungata del servizio per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, in caso di gravi inadempienze alle previsioni contrattuali e in caso di fallimento del gestore.

Nel dicembre 2002, la società CSA S.p.A. ha incorporato per fusione la società SEI S.p.A. di Castiglion Fibocchi, per cui attualmente il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sull'intero territorio comunale è svolto da CSA S.p.A.

Per effetto di tale fusione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.3.2006, il Comune di Subbiano ha quindi provveduto a sottoscrivere con CSA S.p.A. un nuovo contratto di servizio disciplinante il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, avente come durata la scadenza fissata

nell'originario contratto di servizio stabilita al 30.11.2021.

Comune di TALLA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di spazzamento		
		Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla società Casentino Servizi s.r.l. presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti del 30.10.2206		
		Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.4.1998		
		Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.08.1998		
		Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 9.11.2007		
		Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.10.2006		
		Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.06.2005		
ANNOTAZIONI Gli undici Comuni dell’area Casentino (Comune di Bibbiena, Comune di Poppi, Comune di Castel Focognano, Comune di Pratovecchio, Comune di Stia, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Talla, Comune di Chitignano, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune di Montemignaio) hanno conferito alla Comunità Montana del Casentino, attraverso specifica convenzione sottoscritta in data 3.6.1996 (poi modificata in data 17.11.1998 ed, infine, in data 30.10.2006) la gestione unitaria del servizio inerente i rifiuti.				

Nell'atto di modifica della convenzione si è convenuto che il servizio di gestione dei rifiuti fosse affidato ad una società *in house*, denominata Casentino Servizi s.r.l. e costituita dagli undici Comuni indicati e dalla stessa Comunità Montana

In data 30.10.2006, veniva formalmente costituita la società.

In virtù della delega ricevuta, la Comunità Montana del Casentino ha quindi provveduto, in data 22.10.2007, ad affidare alla società il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti degli undici comuni. Il servizio è stato affidato per la durata di 5 anni. Nel contratto sono previste clausole di risoluzione di diritto nel caso in cui, per effetto di leggi, dovessero essere trasferiti ad Enti di Bacino o altre forme di organizzazione sovracomunale i servizi affidati al gestore.

Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica sita in loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini		
		Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 28.12.2004		
		Contratto di servizio per gli anni 2005 - 2019		
		Accordo integrativo tra il Comune di Terranuova Bracciolini ed il Comune di San Giovanni Valdarno, Pergine Valdarno, Pian di Scò per l'attivazioni dell'accordo del protocollo di intesa relativo alla gestione ottimale dei servizi di igiene urbana		
		Protocollo di intesa tra i Comuni del Valdarno aretino per la gestione ottimale dei servizi di igiene urbana		

ANNOTAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 13.9.1998, il Comune di Terranova Bracciolini deliberava la costituzione di una società a capitale in maggioranza pubblico denominato CSA S.p.A.

In data 29.12.1998, il Comune di Terranova stipulava con la società CSA S.p.A. una convenzione per l'affidamento del servizio di nettezza urbana, manutenzione delle aree a verde pubblico e pulizia caditoie stradali.

Detta convenzione veniva poi successivamente modificata rispettivamente in data 23.3.2001, 8.8.2002 e da ultimo in data 8.7.2005, giusta delibera di Giunta Comunale n. 220 del 28.12.2004.

In base a quanto previsto nella convenzione come da ultimo modificata, il Comune ha affidato alla società CSA S.p.A., per una durata di vent'anni a partire dal 2.1.1999, il servizio di spazzamento raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sull'intero territorio comunale.

Per quanto attiene allo smaltimento, il Comune di Terranova Bracciolini ha inoltre stipulato una

convenzione con CSAI S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. loc. Podere Rota nel Comune di Terranova Bracciolini. In base a quanto previsto in detta Convenzione, il Comune può conferire presso la discarica i rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio fino al 31.12.2008.

In data 14.6.2006, il Comune di Terranuova Bracciolini ha stipulato un accordo integrativo con i Comuni di San Giovanni Valdarno, Pergine Valdarno e Pian di Scò, in base al quale si è impegnato a cedere quote di partecipazione ai Comuni di cui sopra.

**Comuni della
PROVINCIA di SIENA**



**Abbadia San Salvatore
Asciano
Buonconvento
Casole d'Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione d'Orcia
Cetona
Chianciano Terme
Chiusdino
Chiusi
Colle Val d'Elsa
Gaiole in Chianti
Montalcino
Montepulciano
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monticiano**

**Murlo
Piancastagnaio
Pienza
Poggibonsi
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
Rapolano Terme
San Casciano dei Bagni
San Gimignano
San Giovanni d'Asso
San Quirico d'Orcia
Sarteano
Siena
Sinalunga
Sovicille
Torrita d Siena
Trequanda**

Comuni della Provincia di SIENA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata dai Comuni dell'ATO 8
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Convenzione e Statuto AATO n. 8		
		Accordo di Programma tra Comuni dell'ATO e Provincia pubblicato sul BURT n. 16 del 22.4.1998		
		Deliberazione AATO n. 21 del 18.12.2001		
		Contratti di servizio per recupero, trattamento, smaltimento e trasporto e per raccolta e smaltimento		
		Piano Industriale		

ANNOTAZIONI

In data 14.12.1999, i 36 Comuni della Provincia di Siena hanno dato vita, in applicazione della L.R. Toscana 25/1998 e s.m.i., al consorzio denominato *“Comunità d'Ambito dei Comuni della Provincia di Siena”*, avente come scopo di organizzare la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 8 (d'ora innanzi anche solo *“ATO n. 8”*).

Ai sensi dell'art. 13, lettera g), dello Statuto della Comunità d'Ambito, approvato con deliberazione n. 161 del 21.12.98, modificato con delibera Assembleare n. 7 del 29.10.2003, compete all'Assemblea *“la scelta delle scelte delle forme di gestione dei servizi e delle procedure da seguire per l'affidamento degli stessi”* nonché, *“l'affidamento dei servizi ai soggetti individuati con le procedure di cui alla lett. g) (art. 3, lettera h).”*

In ottemperanza a tali previsioni, con Deliberazione n. 21 del 18.12.2001, l'Assemblea consortile ha quindi deliberato di individuare quale forma di organizzazione del servizio di gestione di rifiuti nell'ATO n. 8 la

società a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., Nella medesima deliberazione - considerando che nella Provincia di Siena era già presente e operante in materia di rifiuti una società a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., denominata Sienambiente S.p.A., partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Siena e da essi controllata - l'Assemblea ha deliberato di affidare alla predetta società lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, costituito dai servizi di *“raccolta, incluso il servizio di spazzamento industriale e lavaggio strade, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento”*.

Peraltro, gli Enti Locali facenti parte della Provincia di Siena, già nell'Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 27 della L. 142/1990 (oggi art. 34 D.Lgs. 267/2000) e sottoscritto in data 3.3.1998, si erano impegnati a *“provvedere al servizio di gestione dei rifiuti attraverso la società Siena Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 22 lettera e) l. 142/90”*. Detto accordo, recepito peraltro nella Convenzione per la costituzione della Comunità d'Ambito sottoscritta in data 16.2.1999, prevede, tra l'altro, l'affidamento per 20 anni alla società Sienambiente della realizzazione e gestione degli impianti centralizzati di trattamento e smaltimento rifiuti previsti dal Piano provinciale in vigore, nonché la gestione, in modo coordinato e secondo i contratti vigenti, degli impianti della fase transitoria, fino all'entrata in esercizio degli impianti centralizzati.

Tenendo conto anche di quanto previsto in detto accordo, l'Autorità ha quindi stabilito di formare due distinti contratti di servizio: uno avente ad oggetto il servizio di *“raccolta e spazzamento”* e l'altro i servizi di *“recupero, trattamento, smaltimento e trasporto”*.

Il contratto di servizio per la gestione dei servizi di recupero, trattamento, smaltimento e trasporto rifiuti ha una durata di 20 anni, con decorrenza dal 1.1.2002. In detto contratto sono previste ipotesi di revoca dell'affidamento in caso di inadempienze di particolare gravità, di interruzione totale e prolungata del servizio in assenza di cause di forza maggiore e di mancata realizzazione degli obiettivi indicati nell'art. 22, comma 7, della L.R. Toscana 25/1998 e s.m.i. E' inoltre prevista la risoluzione del contratto in caso di fallimento del Gestore, di interruzione, anche parziale, del servizio per una durata superiore a 7 giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore e in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio.

Per quanto attiene alla raccolta e allo spazzamento, il contratto di servizio prevede che lo stesso abbia una durata di 9 anni, con decorrenza dal 1.1.2002. Si prevedono inoltre ipotesi revoca dell'affidamento e di risoluzione del contratto analoghe a quelle previste nel contratto per la gestione dei servizi di recupero, trattamento, smaltimento e trasporto rifiuti.

**Comuni della
PROVINCIA di GROSSETO**



**Arcidosso
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano
Castell’Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Follonica
Gavorrano
Grosseto
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Monte Argentario
Monterotondo Marittimo
Montieri
Orbetello
Pitigliano
Roccalbegna
Roccastrada
Santa Fiora
Scansano
Scarlino
Seggiano
Semproniano
Sorano**

Comune di ARCIDOSSO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Consiglio Comunale n. 135 del 5.11.2001		
ANNOTAZIONI Il Comune di Arcidosso, al fine di procedere ad una razionalizzazione del proprio servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ebbe a richiedere l'adesione a Coseca S.p.A. (d'ora innanzi "Coseca") con nota del Sindaco del 20.7.2001, successivamente accolta con la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 4.10.2001. In ragione di ciò con delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 5.11.2001, il Comune ha proceduto ad aderire a Coseca, ad approvarne lo Statuto ed a sottoscrivere lo schema di convenzione di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Annualmente fra Coseca ed il Comune viene rinnovata la convenzione di gestione del servizio che, ai fini giuridici, nulla innova, avendo come variabile unicamente aspetti di natura economica. Sono previste ordinarie clausole di risoluzione contrattuale, quali inadempimento agli obblighi contrattuali che per numero e/o gravità siano tali da compromettere l'efficienza del servizio, fallimento della società, cessione del contratto, gravi violazioni di disposizioni di legge o contrattuali da parte di entrambi i soggetti. Sono altresì previste ordinarie clausole di estensione del servizio attraverso possibili affidamenti di servizi aggiuntivi che appaiono legittimi in quanto la loro ammissibilità è subordinata alla piena conformità con il Piano Industriale di Gestione dei rifiuti dell'ATO di riferimento. Per quanto attiene all'attività di smaltimento, il Comune ha un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l., che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce comunque il completamento dell'attività di trasporto.				

Comune di CAMPAGNATICO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 14.7.2006 servizio di spazzamento		
		Contratto di servizio spazzamento per l'anno 2006		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 15.5.2001 relativo all'adesione al Consorzio Coseca		
ANNOTAZIONI Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 1.06.2006 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 113 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. la Campagnatico Servizi s.r.l., la quale ha per oggetto sociale, tra l'altro, <i>“la gestione dei servizi di spazzamento delle strade, siano esse urbane che extraurbane, affidabili da enti pubblici ovvero l'esercizio delle attività di spazzamento in generale”</i> . Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14.07.2006 è stato deliberato di affidare alla Campagnatico Servizi s.r.l. il servizio di spazzamento delle vie e strade comunali. Con la medesima deliberazione è stato altresì adottato lo schema di contratto di servizio per l'affidamento diretto del servizio spazzamento. Nel suddetto contratto si prevede che lo stesso avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e terminerà il 31.12.2026. Sono previste clausole di risoluzione per inadempimento nei casi di fallimento della Società, dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d'azienda della Società inerente le attività ed i servizi che la Società si è obbligata a gestire. E' altresì prevista la possibilità di rinegoziazione del contratto qualora dovessero verificarsi innovazioni di particolare rilievo in ordine ai servizi affidati alla Società ed alle modalità della loro gestione. Per quanto invece attiene al servizio di raccolta RSU, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 5.2.2001, il Comune di Campagnatico ha chiesto di aderire a Coseca. Con nota del 29.3.2001, prot. n. 3064, Coseca ha espresso parere favorevole all'ingresso del Comune di Campagnatico nella Società. In ragione di ciò con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 15.05.2001, il Comune ha proceduto ad aderire a Coseca, ad approvarne lo Statuto ed a sottoscrivere lo schema di convenzione di affidamento del				

servizio di raccolta RSU.

Annualmente fra Coseca e il Comune viene rinnovata la convenzione di gestione del servizio che nulla innova avendo come variabile unicamente aspetti di natura economica.

Sono previste ordinarie clausole di risoluzione per fallimento della Società, per cessione del contratto e gravi violazioni di disposizioni di legge o contrattuali da parte di entrambi i soggetti.

Sono altresì previste ordinarie clausole di estensione del servizio attraverso possibili affidamenti di servizi aggiuntivi che appaiono legittimi in quanto la loro ammissibilità è subordinata alla piena conformità con il Piano Industriale di Gestione dei rifiuti dell'ATO di riferimento.

Per quanto attiene all'attività di smaltimento, si precisa che questa avviene tramite conferimento nella discarica di Cannicci, nel Comune di Civitella Paganico e che l'attività di trasporto in discarica è svolta da Coseca.

Comune di CAPALBIO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento		X	
	raccolta e trasporto		X	
	smaltimento		X	
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Determina Dirigenziale n. 86 del 3.5.3002 di affidamento dei servizi		
		Contratto di servizio per gli anni 2002 - 2007		
		Regolamento comunale per i servizi di smaltimento		
		Testo convenzione tra comuni per gestione impianti località TORBA e TAFONE		
ANNOTAZIONI Con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione ed Ambiente del 10.1.2002 n. 14 è stata indetta una gara d'appalto per i servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti, raccolta differenziata, spazzamento e gestione isola ecologica successivamente aggiudicata, con Determinazione del 3.5.2002 n. 216, a Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. (di seguito anche solo "Tekneko") per una durata pari a sette anni a far data dal 1.7.2002 e, quindi, con scadenza al 31.6.2009, come da contratto di appalto sottoscritto il 18.6.2002. E' pattiziamente previsto che allo scadere del contratto non sarà dovuta alcuna indennità, compenso o riscatto all'appaltatore. Ancorché risulti la possibilità di procedere all'estensione del servizio per prestazioni affini e compatibili con i servizi appaltati, dai documenti in possesso detta facoltà non pare essere stata esercitata. La risoluzione contrattuale appare in linea con l'ordinaria prassi contrattuale di natura pubblicistica e, pertanto, legata alla riscontrata frode o inadempienza agli obblighi contrattuali, cessione dell'azienda o riscontrato stato fallimentare o di procedura concorsuale. In data 18.09.2003, è stata inoltre stipulata tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio e Isola del Giglio una convenzione per la gestione degli impianti in loc. la Torba, nel Comune di Orbetello e loc. il Tafone nel Comune di Manciano. In base a quanto convenzionalmente previsto i suddetti Comuni si sono accordati per dare vita ad una gestione associata dell'impianto di pressatura ed imballaggio in loc. la Torba nel Comune di Orbetello e della discarica in loc. Tafone nel Comune di Manciano, con attribuzione della rappresentanza legale				

dell'Associazione temporanea e di tutti i connessi poteri per la gestione al Comune di Manciano. Sono organi dell'Associazione il Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, e l'Assemblea, la quale determina gli indirizzi generali della gestione approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e approva i piani di investimento.

Il Comune di Manciano in virtù dei poteri conferitegli ha stipulato, in data 31.12.2004, una scrittura privata per la proroga tecnica, fino al 31.1.2.2005, alla Società SLIA s.p.a. del servizio originariamente affidatole dal Commissario straordinario e relativo alla realizzazione e successiva gestione dell'impianto comprensoriale di pressatura ed imballaggio dei RSU. Con successive scritture private la durata dell'originario contratto sottoscritto con SLIA è stata prorogata fino al 2.3.2008.

Comune di CASTEL DEL PIANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 13.06.2002		
		Contratto di servizio per l'anno 2008		

ANNOTAZIONI

Con nota del Sindaco del 4.12.2001, il Comune di Castel del Piano, al fine di procedere ad una razionalizzazione del proprio servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, provvedeva a richiedere l'adesione a Coseca.

Con nota n. 40 del 7.1.2002, Coseca comunicava che l'Assemblea consortile aveva deliberato l'ammissione del Comune di Castel del Piano e di Monte Argentario al consorzio.

In ragione di ciò con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 13.6.2002, il Comune ha proceduto ad aderire a Coseca, ad approvarne lo Statuto ed a sottoscrivere lo schema di convenzione di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Annualmente fra Coseca ed il Comune viene rinnovata la convenzione di gestione del servizio che, sotto il profilo giuridico, nulla innova, avendo come variabile unicamente aspetti di natura economica.

Sono previste ordinarie clausole di risoluzione contrattuale per inadempimento agli obblighi contrattuali che per numero e/o gravità siano tali da compromettere l'efficienza del servizio, per fallimento della Società, per cessione del contratto, per gravi violazioni di disposizioni di legge o contrattuali da parte di entrambi i soggetti.

Sono altresì previste ordinarie clausole di estensione del servizio attraverso possibili affidamenti di servizi aggiuntivi che appaiono legittimi in quanto la loro ammissibilità è subordinata alla piena conformità con il Piano Industriale di Gestione dei rifiuti dell'ATO.

Il contratto di servizio è stato rinnovato anche per l'anno 2008, con scadenza al 31.12.2008, ma con possibilità di proroga salvo disdetta. Si prevede in ogni caso che lo stesso perda di efficacia al momento della sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio a livello di Ambito Territoriale da parte dell'ATO 9.

Per quanto attiene all'attività di smaltimento, il Comune ha un rapporto diretto con il Comune di Civitella

Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l, che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.

Comune di CASTELL'AZZARA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 13.2.2007 di proroga dell'affidamento		
		Contratto di servizio per gli anni 2002-2007		
ANNOTAZIONI Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 Febbraio 2007 è stato prorogato l'affidamento dei servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani a Sienambiente S.p.A. di cui il Comune è socio, così come regolato con contratto rep.595 del 26.02.2002, inizialmente affidato per 5 anni. La proroga si è resa necessaria in attesa del subentro del nuovo gestore unico dell'ATO n.9 A tal riguardo l'AATO n. 9 con nota dell'8.2.2007 n.15 ha rilasciato la relativa autorizzazione alla proroga. Il contratto prevede la raccolta ed il trasporto dei rifiuti normativamente conferibili presso la discarica di Abbadia San Salvatore e la gestione della raccolta differenziata. La decadenza dell'affidamento è in linea con la normale prassi in materia e potrà essere dichiarata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, sospensioni dei servizi non conseguenti a forza maggiore per un periodo superiore a 7 giorni, cessazione o fallimento della Società, ovvero nei casi espressamente previsti dalla legge. E' prevista anche la possibilità per il Comune di procedere alla revoca per sopraggiunte e preminenti ragioni di pubblico interesse.				

Comune di CASTIGLION DELLA PESCAIA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X	(limitatamente al territorio di Punta Ala)	
	raccolta e trasporto	X	(limitatamente al territorio di Punta Ala, Pian D’Alma, Pian di Rocca, Rocchette, Riva del Sole e Poggio Ballone)	
	smaltimento	X		
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Comunicazione del 7.2.2008 a firma della Responsabile AREA Ambiente – Dott.ssa Donatella Orlandi		
		Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 18.2.2008		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento è effettuato in economia su tutto il territorio comunale ad eccezione delle zone di Punta Ala, Pian D’Alma, Pian di Rocca, Rocchette, Riva del Sole e Poggio Ballone in cui la raccolta e il trasporto sono affidati in concessione a terzi, con contratti con scadenze fissate al 31.3.2008. Per quanto attiene a Punta Ala, è affidato terzi anche il servizio di spazzamento, con scadenza fissata al 29.2.2008.</p> <p>Per quanto attiene all’attività di smaltimento, si precisa che questa avviene tramite conferimento nella discarica di Cannicci, nel Comune di Civitella Paganico.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 18.2.2008, è stato approvato il capitolato di appalto per l’affidamento a terzi del servizio di raccolta differenziata e recupero/smaltimento del “multimateriale” prodotto all’interno del territorio comunale.</p>				

Comune di CINIGIANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18.12.2000		
		Contratto di servizio per l'anno 2000		
ANNOTAZIONI Con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18.12.2000, il Comune ha proceduto ad aderire a Coseca, ad approvarne lo Statuto ed a sottoscrivere lo schema di convenzione di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Annualmente fra Coseca ed il Comune viene rinnovata la convenzione di gestione del servizio che, sotto il profilo giuridico, nulla innova avendo come variabile unicamente aspetti di natura economica. Per quanto attiene all'attività di smaltimento, il Comune ha un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l, che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.				

Comune di CIVITELLA PAGANICO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento			
<div> <div>ANNOTAZIONI</div> <div> <p>Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto è svolto da Coseca sull’intero territorio comunale.</p> <p>Per quanto attiene all’attività di smaltimento, il Comune ha un rapporto diretto con la società Civitella Paganico 2000 s.r.l, che gestisce la discarica di Cannicci.</p> <p>Le informazioni relative all’assetto di organizzazione dei servizi sono state ricavate sulla base di quanto già agli atti dell’Autorità d’Ambito.</p> </div> </div>				

Comune di FOLLONICA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 24.6.1998		
		Contratto di servizio per l'anno2008		
ANNOTAZIONI Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24.06.1998, il Comune di Follonica ha deliberato di approvare il conferimento a Coseca del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Dal 1998 a oggi è stato annualmente rinnovato e/o prorogato il contratto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti urbani, assimilati, raccolte differenziate, spazzamento delle aree urbane nel territorio comunale. In detto contratto sono previste clausole di risoluzione dello stesso in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali che per numero e/o gravità compromettano l'efficienza del servizio, decadenza della Società dall'iscrizione nei pubblici albi, fallimento della Società, cessione del contratto senza l'autorizzazione del Comune, gravi violazioni di disposizione normative, alle quali la Società è tenuta, grave e prolungata inadempienza delle obbligazioni pecuniarie da parte del Comune, grave e prolungata inadempienza del Comune degli impegni presi nel presente contratto. Per quanto attiene all'attività di smaltimento, Coseca ha inoltre un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l., che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.				

Comune di GAVORRANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 20.6.1998		
		Contratto di servizio per gli anni 1998-2001		
ANNOTAZIONI Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20.06.1998, il Comune di Gavorrano ha deliberato di approvare il conferimento a Coseca dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Con la citata deliberazione è stato altresì approvato il contratto di servizio con Coseca, il quale per quanto attiene alla disciplina degli aspetti economici del rapporto è stato poi annualmente rinnovato e/o prorogato. Per quanto attiene all’attività di smaltimento, Coseca ha inoltre un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l., che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell’attività di trasporto.				

Comune di GROSSETO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento		X	X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Contratto di servizio per l'anno 2008		
		Contratto di appalto con ditta ECOLAT s.c.r.l. del 4.1.2008		
		Determina n. 2154 del 31.12.2007 di autorizzazione al trasporto RSU e percolato		
		Contratto con ditta SIT S.p.A. - Atto aggiuntivo del 10.5.2004 e determinazione n. 2155 del 31.12.2007		

ANNOTAZIONI

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 e 33 del 12.03.2001 è stata approvata l'adesione del Comune di Grosseto a Coseca per la gestione coordinata ed integrata dello smaltimento dei rifiuti urbani.

A far data dal 1.5.2001, Coseca ha pertanto iniziato il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di Grosseto.

Il servizio attualmente svolto da Coseca ha ad oggetto lo spazzamento e lavaggio strade, piazze e aree pubbliche, la raccolta e il trasporto verso gli impianti di trasferimento e/o trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati, raccolta e trasporto verso gli impianti di valorizzazione e/o recupero di rifiuti urbani differenziati, nonché gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

In data 31.12.2007, è stato stipulato il contratto di servizio per lo svolgimento del servizio di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento/recupero, smaltimento rifiuti urbani, assimilati e spazzamento delle aree urbane nel territorio comunale a valere per l'anno 2008, ma con possibilità di proroga salvo disdetta. Si prevede in ogni caso che lo stesso perda di efficacia al momento della sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio a livello di Ambito Territoriale da parte dell'ATO 9.

In detto contratto sono previste clausole di risoluzione dello stesso in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali che per numero e/o gravità compromettano l'efficienza del servizio, decadenza della Società dall'iscrizione nei pubblici albi, fallimento della Società, cessione del contratto senza l'autorizzazione del Comune, gravi violazioni di disposizioni normative, alle quali la Società è tenuta, grave e prolungata inadempienza delle obbligazioni pecuniarie da parte del Comune, grave e prolungata inadempienza del

Comune degli impegni presi nel presente contratto.

A partire dal 1.4.2006, il Comune ha in essere con la società ECOLAT s.c.r.l. un contratto per il servizio di stoccaggio e valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata e di frazione di rifiuti speciali recuperabili. In data 4.1.2008, il Comune ha rinnovato il suddetto contratto stabilendo che lo stesso abbia durata fino al 31.12.2008, con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi. Nel contratto si prevede tuttavia che la durata dello stesso è comunque vincolata all'affidamento da parte dell'Autorità d'Ambito del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani al gestore unico.

Per quanto attiene all'attività di smaltimento dei rifiuti, si segnala che la Società SIT s.p.a. è titolare dell'affidamento della concessione e gestione dell'impianto di pressatura ed imballaggio RSU con annessa discarica in loc. Strillaie, Comune di Grosseto, giusta gara ad evidenza pubblica.

Con determinazione dirigenziale n. 2154 del 31.12.2007, il Comune ha autorizzato Coseca a partire dal 1.1.2008 e fino all'entrata in vigore del nuovo impianto per la produzione di CDR a trasportare RSU dalla discarica delle "Strillaie" alla discarica di Cannicci e a trasportare percolato dalla discarica delle "Strillaie" a impianti autorizzati.

Con determinazione dirigenziale n. 2155 del 31.12.2007, si è invece provveduto a conferire alle società SIT S.p.a., a partire dal 1.1.2008 e fino all'entrata in vigore del nuovo impianto per la produzione di CDR, le attività per il ricevimento e trattamento RSU, per i rifiuti recuperabili da raccolta differenziata, per la gestione residuale discarica Mod. 16, per la gestione *post-mortem*.

Comune di ISOLA DEL GIGLIO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Contratto di servizio per l'anno 2008		
		Convenzione tra comuni per gestione impianti località TORBA e TAFONE		
		Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2007		

ANNOTAZIONI

Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani, è affidato a Coseca. Il contratto di servizio è stato rinnovato anche per l'anno 2008, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2007, con scadenza al 31.12.2008, ma con possibilità di proroga salvo disdetta. Si prevede in ogni caso che lo stesso perda di efficacia al momento della sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio a livello di Ambito Territoriale da parte dell'ATO 9.

In data 18.09.2003, è stata inoltre stipulata tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio e Isola del Giglio una convenzione per la gestione degli impianti in loc. la Torba, nel Comune di Orbetello e loc. il Tafone nel Comune di Manciano.

In base a quanto convenzionalmente previsto i suddetti Comuni si sono accordati per dare vita ad una gestione associata dell'impianto di pressatura ed imballaggio in loc. la Torba nel Comune di Orbetello e della discarica in loc. Tafone nel Comune di Manciano, con attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione temporanea e di tutti i connessi poteri per la gestione al Comune di Manciano. Sono organi dell'Associazione il Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, e l'Assemblea, la quale determina gli indirizzi generali della gestione approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e approva i piani di investimento.

Il Comune di Manciano in virtù dei poteri conferitegli stipulava in data 31.12.2004 una scrittura privata per la proroga tecnica, fino al 31.1.2.2005, alla Società SLIA s.p.a. del servizio originariamente affidatole dal Commissario straordinario e relativo alla realizzazione e successiva gestione dell'impianto comprensoriale di pressatura ed imballaggio dei RSU. Con successive scritture private la durata dell'originario contratto sottoscritto con SLIA è stata prorogata fino al 2.3.2008.

Comune di MAGLIANO IN TOSCANA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto	X		
	smaltimento	X		
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Ordinanza dirigenziale n. 106 del 21.12.2007 per l'attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" nella frazione di Pereta		
		Determinazione dirigenziale n. 643 del 24.12.2007 per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata "porta a porta"		
		Testo convenzione tra comuni per gestione impianti località TORBA e TAFONE		

ANNOTAZIONI

Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento è svolto in economia dal Comune.

Con ordinanza n. 106 del 21.12.2007, a partire dal 27.12.2007 è, tuttavia, stato organizzato, all'interno del centro urbano della Frazione di Pereta, anche il servizio "porta a porta" di raccolta differenziata dei rifiuti.

Più in particolare, con determinazione dirigenziale n. 643 del 24.12.2007, si è stabilito di affidare alla Società REVET s.p.a. l'attività di valorizzazione imballaggi multimateriale, alla società ECOLAT s.c.a.r.l. l'attività di stoccaggio, trasporto di imballaggi multimateriale, caricamento sovvalli di imballaggi multimateriale, trasporto sovvalli di imballaggi multimateriale, smaltimento sovvalli di imballaggi multimateriale, stoccaggio ed avvio a recupero di imballaggi in carta e cartone, svuotamento campane e infine a Coseca il servizio di trasporto al sito di stoccaggio temporaneo, stoccaggio presso la stazione Valpiana, trasporto Publiambiente e recupero FORSU.

In data 18.09.2003, è stata inoltre stipulata tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio e Isola del Giglio una convenzione per la gestione degli impianti in loc. la Torba, nel Comune di Orbetello e loc. il Tafone nel Comune di Manciano.

In base a quanto convenzionalmente previsto i suddetti Comuni si sono accordati per dare vita ad una gestione associata dell'impianto di pressatura ed imballaggio in loc. la Torba nel Comune di Orbetello e della discarica in loc. Tafone nel Comune di Manciano, con attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione temporanea e di tutti i connessi poteri per la gestione al Comune di Manciano. Sono organi dell'Associazione il Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, e l'Assemblea, la quale determina gli indirizzi generali della gestione approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e approva i piani di investimento.

Il Comune di Manciano in virtù dei poteri conferitegli stipulava in data 31.12.2004 una scrittura privata per

la proroga tecnica, fino al 31.1.2.2005, alla Società SLIA s.p.a. del servizio originariamente affidato dal Commissario straordinario e relativo alla realizzazione e successiva gestione dell'impianto comprensoriale di pressatura ed imballaggio dei RSU. Con successive scritture private la durata dell'originario contratto sottoscritto con SLIA è stata prorogata fino al 2.3.2008.

Comune di MANCIANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Contratto di servizio per l'anno 2008		
		Convenzione tra comuni per gestione impianti località TORBA e TAFONE		
		Determinazione n. 16 del 15.01.2008		

ANNOTAZIONI

Il servizio di spazzamento è svolto in economia su tutto il territorio comunale.

Con determinazione n. 882 in data 27.12.2005 è stato affidato a Coseca il servizio completo di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, ingombranti e differenziata in tutto il territorio Comunale, per 12 mesi (per l'anno 2006), giusto contratto sottoscritto in data 09.01.2006. Con successive determinazioni è stato poi mensilmente prorogato il suddetto servizio, fino a che, con determinazione n. 16 del 15.1.2008, si è affidato a Coseca il servizio per l'intero anno 2008.

In data 16.01.2008, è stato sottoscritto con Coseca il contratto per il servizio spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani, per l'anno 2008, con scadenza al 31.12.2008, ma con possibilità di proroga salvo disdetta. Si prevede in ogni caso che lo stesso perda di efficacia al momento della sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio a livello di Ambito Territoriale da parte dell'ATO 9.

In data 18.09.2003, è stata inoltre stipulata tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio e Isola del Giglio una convenzione per la gestione degli impianti in loc. la Torba, nel Comune di Orbetello e loc. il Tafone nel Comune di Manciano.

In base a quanto convenzionalmente previsto i suddetti Comuni In base a quanto convenzionalmente previsto i suddetti Comuni si sono accordati per dare vita ad una gestione associata dell'impianto di pressatura ed imballaggio in loc. la Torba nel Comune di Orbetello e della discarica in loc. Tafone nel Comune di Manciano, con attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione temporanea e di tutti i connessi poteri per la gestione al Comune di Manciano. Sono organi dell'Associazione il Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, e l'Assemblea, la quale determina gli indirizzi generali della gestione approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e approva i piani di investimento.

Il Comune di Manciano in virtù dei poteri conferitegli stipulava in data 31.12.2004 una scrittura privata per

la proroga tecnica, fino al 31.1.2.2005, alla Società SLIA s.p.a. del servizio originariamente affidato dal Commissario straordinario e relativo alla realizzazione e successiva gestione dell'impianto comprensoriale di pressatura ed imballaggio dei RSU. Con successive scritture private la durata dell'originario contratto sottoscritto con SLIA è stata prorogata fino al 2.3.2008.

Comune di MASSA MARITTIMA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Contratto servizio per l'anno 2007		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26.6.1998		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Al fine di razionalizzare e rendere efficiente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti, il Comune di Massa Marittima, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.6.1998, ha stabilito di affidare a Coseca i suddetti servizi.</p> <p>Annualmente fra Coseca ed il Comune viene rinnovata la convenzione di gestione del servizio che, ai fini giuridici, nulla innova avendo come variabile unicamente aspetti di natura economica.</p> <p>In data 9.8.2007, è stato sottoscritto con Coseca il contratto per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani, per l'anno 2007. Il contratto di servizio è stato rinnovato anche per l'anno 2008 con scadenza al 31.12.2008, ma con possibilità di proroga salvo disdetta. Si prevede in ogni caso che lo stesso perda di efficacia al momento della sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio a livello di Ambito Territoriale da parte dell'ATO 9</p> <p>Per quanto attiene all'attività di smaltimento, Coseca ha inoltre un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l., che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.</p>				

Comune di MONTE ARGENTARIO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Testo convenzione tra comuni per gestione impianti località TORBA e TAFONE		
		Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2002		
ANNOTAZIONI Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2002, il Comune di Monte Argentario ha deliberato di affidare a Coseca il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, contestualmente approvandone lo statuto e la convenzione di servizio. In data 18.09.2003, è stata inoltre stipulata tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio e Isola del Giglio una convenzione per la gestione degli impianti in loc. la Torba, nel Comune di Orbetello e loc. il Tafone nel Comune di Manciano. In base a quanto convenzionalmente previsto i suddetti Comuni si sono accordati per dare vita ad una gestione associata dell'impianto di pressatura ed imballaggio in loc. la Torba nel Comune di Orbetello e della discarica in loc. Tafone nel Comune di Manciano, con attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione temporanea e di tutti i connessi poteri per la gestione al Comune di Manciano. Sono organi dell'Associazione il Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, e l'Assemblea, la quale determina gli indirizzi generali della gestione approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e approva i piani di investimento. Il Comune di Manciano in virtù dei poteri conferitegli stipulava in data 31.12.2004 una scrittura privata per la proroga tecnica, fino al 31.1.2.2005, alla Società SLIA s.p.a. del servizio originariamente affidatole dal Commissario straordinario e relativo alla realizzazione e successiva gestione dell'impianto comprensoriale di pressatura ed imballaggio dei RSU. Con successive scritture private la durata dell'originario contratto sottoscritto con SLIA è stata prorogata fino al 2.3.2008.				

Comune di MONTETERONDO MARITTIMO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Contratto di servizio per l'anno 2008		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Il servizio di spazzamento raccolta, trasporto e smaltimento è affidato a Coseca. Il contratto di servizio è stato rinnovato anche per l'anno 2008 con scadenza al 31.12.2008, ma con possibilità di proroga salvo disdetta. Si prevede in ogni caso che lo stesso perda di efficacia al momento della sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio a livello di Ambito Territoriale da parte dell'ATO 9.</p> <p>Per quanto attiene all'attività di smaltimento, Coseca ha inoltre un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l., che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.</p>				

Comune di MONTIERI				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Giunta Comunale n. 77 del 6.6.2007		
		Contratto di servizio per l'anno 2007		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 17.12.1998, il Comune ha affidato a Coseca i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade, approvando altresì il relativo contratto di servizio.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 6.6.2007, è stato approvato un nuovo contratto per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e recupero, smaltimento rifiuti urbani, assimilati, raccolte differenziate, spazzamento delle aree urbane. Il contratto con scadenza al 31.12.2007, è stato prorogato per l'anno 2008. In ogni caso, è previsto che lo stesso termini la sua efficacia al momento della sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio a livello di Ambito Territoriale da parte dell'ATO n.9.</p> <p>Sono previste clausole di risoluzione in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali che per numero e/o gravità compromettano l'efficienza del servizio, decadenza della Società dall'iscrizione nei pubblici albi, fallimento della Società, cessione del contratto senza l'autorizzazione del Comune, gravi violazioni di disposizioni normative, alle quali la Società è tenuta, grave e prolungata inadempienza delle obbligazioni pecuniarie da parte del Comune e grave e prolungata inadempienza del Comune degli impegni presi nel presente contratto.</p> <p>Per quanto attiene all'attività di smaltimento, Coseca ha inoltre un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l., che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.</p>				

Comune di ORBETELLO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento		X	
	raccolta e trasporto		X	
	smaltimento		X	
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Proposta di Deliberazione del 22.6.2004 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.6.2004 di proroga per sette anni della gestione di Tekneko		
		Testo convenzione tra comuni per gestione impianti località TORBA e TAFONE		

ANNOTAZIONI

Tekneko si è aggiudicata la gara bandita dall'amministrazione comunale per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani. Con contratto rep. n. 4456 del 18.2.2002 furono ulteriormente affidati alla ditta Tekneko i servizi di spazzamento e svuotamento cestini. I suddetti contratti avevano una originaria scadenza fissata al 31.5.2005.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.6.2004, il Comune ha approvato una proposta presentata da Tekneko avente ad oggetto la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolta differenziata, spazzamento e svuotamento dei cestini. Con la medesima deliberazione si è altresì deliberato di rinnovare per sette anni a Tekneko il contratto avente ad oggetto i servizi di cui sopra.

In data 18.09.2003, è stata inoltre stipulata tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio e Isola del Giglio una convenzione per la gestione degli impianti in loc. la Torba, nel Comune di Orbetello e loc. il Tafone nel Comune di Manciano.

In base a quanto convenzionalmente previsto i suddetti Comuni si sono accordati per dare vita ad una gestione associata dell'impianto di pressatura ed imballaggio in loc. la Torba nel Comune di Orbetello e della discarica in loc. Tafone nel Comune di Manciano, con attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione temporanea e di tutti i connessi poteri per la gestione al Comune di Manciano. Sono organi dell'Associazione il Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, e l'Assemblea, la quale determina gli indirizzi generali della gestione approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e approva i piani di investimento.

Il Comune di Manciano in virtù dei poteri conferitegli stipulava in data 31.12.2004 una scrittura privata per

la proroga tecnica, fino al 31.1.2.2005, alla Società SLIA s.p.a. del servizio originariamente affidato dal Commissario straordinario e relativo alla realizzazione e successiva gestione dell'impianto comprensoriale di pressatura ed imballaggio dei RSU. Con successive scritture private la durata dell'originario contratto sottoscritto con SLIA è stata prorogata fino al 2.3.2008.

Comune di PITIGLIANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 16.11.2006 proroga contratto di affidamento del servizio		
		Contratto di servizio del 11.12.2007 (durata fino al subentro del gestore unico)		
ANNOTAZIONI Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è affidato a Sienambiente. Con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 16.11.2006, il Comune ha prorogato il contratto di affidamento del servizio fino al subentro del nuovo gestore unico dell'ATO n. 9. Il contratto è, infatti, sottoposto alla condizione risolutiva dell'aggiudicazione della gara al gestore unico dell'ATO n. 9 che subentrerà all'attuale gestore per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. Il contratto si intenderà pertanto automaticamente risolto tra le parti a semplice comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di cui sopra. Nel capitolato allegato al contratto si prevede inoltre che l'amministrazione comunale possa revocare l'affidamento del servizio per sopravvenute preminenti ragioni di pubblico interesse che impediscano l'ulteriore esercizio della raccolta e trasporto dei rifiuti.				

Comune di ROCCALBEGNA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto	X		
	smaltimento	X		
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Comunicazione del 8.2.2008 a firma della Responsabile AREA Tecnica, Geom. Massimo Pellegrini.		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è svolto in economia. Sino al 31.12.2007 il Comune aveva in essere un rapporto con la ditta Pianigiani Rottami per la raccolta differenziata. Per quanto attiene all’attività di smaltimento, il Comune ha un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l, che gestisce la discarica di Cannicci.</p> <p>E’ stata acquisita unicamente la comunicazione del 8.2.2008 a firma del Responsabile AREA Tecnica, con la quale è stato comunicato il predetto assetto gestionale.</p>				

Comune di ROCCASTRADA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Deliberazione Consiglio Comunale n. 81 del 27.11.2004		
		Deliberazione Giunta Comunale n. 169 del 15.12.2006		
		Contratto di servizio anno 2007		

ANNOTAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.06.2000 il Comune di Roccastrada ha aderito alla società Coseca affidandogli il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 15.12.2006, è stato approvato un nuovo contratto di servizio per la raccolta di rifiuti urbani, differenziati e non, lo spazzamento e il conferimento in discarica. Il contratto aveva una durata fino al 31.12.2006. Attualmente il servizio è svolto in regime di *prorogatio* ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del contratto di servizio, che stabilisce che in ogni caso Coseca è tenuto a proseguire in regime di *prorogatio* nella gestione del servizio sino alla stipula del nuovo contratto. Sono previste altresì ipotesi di risoluzione del contratto in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali che per numero e/o gravità compromettano l'efficienza del servizio, decadenza della Società dall'iscrizione nei pubblici albi, fallimento della Società, cessione del contratto senza l'autorizzazione del Comune, gravi violazioni di disposizioni normative, alle quali la Società è tenuta, grave e prolungata inadempienza delle obbligazioni pecuniarie da parte del Comune, grave e prolungata inadempienza del Comune degli impegni presi nel presente contratto.

Per quanto attiene all'attività di smaltimento, il Comune ha un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l., che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.

Comune di SANTA FIORA				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	comunicazione del 8.2.2008 a firma della Responsabile AREA Tecnica, Geom. Maurizio Onofri		
		Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 1.3.2004;		
		Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 21.4.2004;		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con nota del 31.10.2003, il Comune di Santa Fiora, al fine di procedere ad una razionalizzazione del proprio servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ha richiesto di aderire a Coseca, specificando tuttavia che il servizio di spazzamento sarebbe rimasto a carico del Comune.</p> <p>Con deliberazione n. 7 del 19.12.2003, l'Assemblea Consortile di Coseca esprimeva parere favorevole all'ingresso del Comune di Santa Fiora nel consorzio.</p> <p>In ragione di ciò con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 1.3.2004, il Comune ha aderito a Coseca, approvandone lo Statuto e sottoscrivendo lo schema di convenzione di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti.</p> <p>Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 52 del 21.4.2004, il Comune ha quindi deliberato di affidare a Coseca il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, approvando altresì il contratto servizio, poi annualmente rinnovata fra le parti.</p> <p>Per quanto attiene all'attività di smaltimento, il Comune ha un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l, che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.</p> <p>Il servizio di spazzamento è invece svolto in economia sull'intero territorio comunale.</p>				

Comune di SCANSANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento		X	
	raccolta e trasporto		X	
	smaltimento		X	
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento			
ANNOTAZIONI Per quanto attiene all’attività di smaltimento, si precisa che questa avviene tramite conferimento nella discarica di Cannicci, situata nel Comune di Civitella Paganico. Non è stato possibile reperire la documentazione di riferimento e, pertanto, non è stato possibile appurare se la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto siano garantiti ancora dalla Società Tekneko S.p.A. gestore fino al 31.2.2005, sulla base di quanto già agli atti dell’Autorità d’Ambito.				

Comune di SCARLINO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera Giunta Comunale n. 182 del 5.12.2006		
		Comunicazione del 4.2.2008 a firma della Responsabile, dott. Ing. Roberto Micci		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Il servizio di spazzamento raccolta, trasporto e smaltimento è affidato a Coseca.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 5.12.2006, il Comune ha approvato il contratto per l'affidamento del servizio di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, spazzamento di aree urbane.</p> <p>Attualmente è in corso di approvazione il contratto di servizio per l'anno 2008, in quanto l'amministrazione comunale ha richiesto a Coseca lo svolgimento di alcune servizi aggiuntivi per la raccolta differenziata.</p> <p>Per quanto attiene all'attività di smaltimento, Coseca ha inoltre un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l., che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell'attività di trasporto.</p>				

Comune di SEGGIANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Comunicazione del 19.2.2008 a firma della Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico – Dott. Agr. Fabio Menchetti		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.6.2002, il Comune di Seggiano ha aderito a Coseca, affidando alla stessa il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e approvandone il contratto di servizio e lo statuto.</p> <p>Annualmente è stato rinnovato il contratto di servizio, apportando modifiche soltanto ai profili economici.</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26.4.2004, sono state tuttavia apportare modifiche anche agli artt. 6 e 15 del contratto.</p> <p>Successivamente, con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 22.5.2003, è stata accetta dal Comune una proposta formulata da Coseca per una diversa modalità di pagamento del servizio di gestione RSU.</p> <p>Per quanto attiene all’attività di smaltimento, il Comune ha un rapporto diretto con il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l, che gestisce la discarica di Cannicci. Al riguardo si precisa che Coseca garantisce il completamento dell’attività di trasporto.</p> <p>E’ stata acquisita unicamente la comunicazione del 19.2.2008. a firma del Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico, con la quale è stato comunicato il predetto assetto gestionale.</p>				

Comune di SEMPRONIANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento	X		
	raccolta e trasporto	X		
	smaltimento	X		
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Comunicazione del 7.2.2008 a firma del responsabile area tecnica, Bellini Gianni		
ANNOTAZIONI Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU è svolto in economia sull'intero territorio comunale. Il Comune ha in essere un appalto con DIFE s.r.l. per i servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della raccolta differenziata per la durata di tre anni (2007-2010). E' stata acquisita unicamente la comunicazione del 7.2.2008, a firma della Responsabile AREA Tecnica, con la quale è stato comunicato il predetto assetto gestionale e il conferimento dei rifiuti presso la discarica del Tafone.				

Comune di SORANO				
Modalità di erogazione dei servizi		in economia	in concessione a terzi	tramite società controllata
	spazzamento			X
	raccolta e trasporto			X
	smaltimento			X
Documentazione acquisita e visionata	Tipologia documento	Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 16.5.2006		
		Contratto di servizio per l'anno 2007		
<p>ANNOTAZIONI</p> <p>Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è affidato a Sienambiente, di cui il Comune è socio dal 2001.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 16.5.2006, è stato prorogato l'affidamento a Sienambiente della gestione dei servizi affidatele fino al subentro del nuovo gestore unico dell'ATO n. 9, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio sottoscritto in data 9.7.2001.</p> <p>In data 11.12.2007, è sottoscritto un nuovo contratto di servizio, in base al quale Sienambiente si è obbligata a gestire i servizi affidatele fino al subentro del nuovo gestore unico d'ambito. E' stata conseguentemente inserita una clausola risolutiva in base alla quale il contratto si intenderà risolto all'esito dell'aggiudicazione della gara indetta dalla Comunità d'Ambito per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti al gestore unico.</p>				

SEZIONE II
PRINCIPALI SOCIETA' DI GESTIONE

**Comuni della
PROVINCIA di AREZZO**



AISA S.P.A.

1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi

Aisa S.p.A è stata costituita in data in data 19.12.1996.

La durata della Società è prevista fino al 31 dicembre 2100.

La Società ha sede in Arezzo alla Via Trento e Trieste, 163.

P. IVA 01530150513; n. REA: AR – 117734.

2. Capitale e compagine sociale

Il capitale sociale di Aisa è pari ad Euro 13.300.000,00 suddiviso in n. 266.000 azioni del valore di Euro 50,00 ciascuna.

Risultano essere soci:

Composizione Capitale sociale al 28.06.2007			
Socio	Numero azioni	valore nominale	Valore percentuale
Comune di Capolona	1.835	91.750,00	0,68%
Comune di Castiglion Fibocchi	745	37.250,00	0,28%
Comune di Castiglion Fiorentino	4.575	228.750,00	1,71%
Comune di Civitella	3.272	163.600,00	1,23%
Comune di Cortona	8.379	418.950,00	3,15%

Comune di Foiano	3.192	159.600,00	1,2%
Comune di Lucignano	1.303	65.150,00	0,48%
Comune di Marciano	1.037	51.850,00	0,38%
Comune di Monte S.S.	3.086	154.300,00	1,16%
Comune di Subbiano	2.075	103.750,00	0,78%
Comune di Arezzo	225.861	11.293.050,00	84,91%
Banca Etruria Società Cooperativa	7.980	399.000,00	3%
T.M.E. S.p.A.	2.660	133.000,00	1%
Totale	266.000	13.300.000,00	100,00%

3. Oggetto sociale

Lo Statuto, all'art. 4, prevede che la Società ha per oggetto la gestione dei pubblici servizi di igiene urbana di competenza degli enti locali relativi alle seguenti attività: *"a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani assimilati e rifiuti speciali; b) raccolta differenziata e trasporto a recupero o riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti di imballaggi e di tutti quelli potenzialmente recuperabili come materie prime e come componenti di energia; c) spazzamento delle aree pubbliche, quali strade, piazze mercati, aree a verde e servizi collaterali; d) manutenzione dell'arredo urbano in generale; e) gestione degli impianti pubblici di selezione e di recupero di materiali, di compostaggio e di incenerimento con recupero di energia, nonché di stoccaggio provvisorio e di discarica, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati"*.

La Società può altresì svolgere, anche per conto terzi, attività di trasporto merci e attività complementari, accessorie e ausiliarie alle attività istituzionali nel settore igienico e ambientale della gestione di impianti e di servizi relativi al segmento dei rifiuti, delle acque reflue e dell'aria. In particolare la società può svolgere le seguenti attività: *"a) gestione dei servizi di raccolta e trasporto a recupero o allo smaltimento finale di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi; b) gestione dei servizi di raccolta e trasporto a recupero di imballaggi e di rifiuti di imballaggi; c) gestione di impianti di pretrattamento e di trattamento per lo smaltimento o il recupero di materie prime e/o di energia dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi; d) la gestione di impianti e di servizi per la depurazione delle acque reflue urbane e per la tutela delle acque, del suolo e dell'aria e di quelli agli stessi complementari e collaterali; e) organizzazione e gestione di azioni mirate alla sensibilizzazione dell'utenza sulla riduzione e la razionalizzazione della produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche attraverso campagne di informazione e formazione nonché di finanziamento di studi, progetti e ricerche volte alla riduzione del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; f) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei settori di proprio interesse"*.

Lo Statuto prevede, inoltre, che la Società possa fornire prestazioni di consulenza, assistenza e servizi nei settori dell'igiene ambientale, della tutela delle acque e dell'aria e della difesa del suolo volti all'elaborazioni di studi e progettazioni; attività di progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti informatici e interattivi; consulenza per la riorganizzazione e attivazione dei servizi ai cittadini, a favore di enti pubblici e società anche private con finalità pubblica.

La Società può perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale anche tramite società collegate o controllate ; inoltre è consentita la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese per poter partecipare a gare, appalti e licitazioni private.

Al fine di consentire la realizzazione dell'oggetto sociale, è ammessa dallo Statuto la possibilità di compiere operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi purché collegate all'oggetto sociale (ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 1/1991) e prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi.

4. Circolazione delle azioni

L'art. 5 dello Statuto prevede che ai soci enti pubblici territoriali è riservato in via esclusiva almeno il 51% del capitale sociale e al Comune di Arezzo è riservato in via esclusiva almeno il 50,01% del capitale sociale.

In caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni vengono riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute. Gli azionisti hanno diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte. Il diritto di opzione sulle nuove azioni può essere escluso nel caso in cui le stesse vengano offerte in opzione ai dipendenti della società.

L'art. 8 stabilisce che il socio che intende trasferire le proprie azioni è tenuto a comunicare la propria offerta con lettera raccomandata all'organo amministrativo che, entro 15 giorni, deve comunicare l'offerta ai soci. I soci interessati all'acquisto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, sono tenuti a inviare lettera raccomandata all'organo amministrativo contenente la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione. Le azioni vengono trasferite entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'offerta da parte dell'organo amministrativo.

Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte vengono ripartite ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute; è altresì previsto dallo Statuto il diritto di accrescimento, in relazione alle azioni rimaste inoperte, in favore dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e che ne abbiano fatto espressa richiesta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e in caso di prezzo ritenuto eccessivo, lo Statuto stabilisce che può essere determinato dalle parti o, in caso di disaccordo, da un arbitratore (nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Arezzo) sulla base di criteri equi e obiettivi, tenendo conto della complessiva situazione patrimoniale della società. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso viene essere nominato dal Presidente del tribunale di Arezzo.

Lo Statuto prevede inoltre che: in caso di diritto di prelazione esercitato parzialmente da parte dei soci della compagine sociale, il socio offerente può procedere al trasferimento all'acquirente indicato nell'offerta; qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione è richiesto il diritto di gradimento dell'Assemblea. Al proposito si specifica che il gradimento si intende concesso e il socio può quindi procedere al trasferimento delle azioni, nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione al socio richiedente nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento.

In tutti i casi in cui venga negato o condizionato il trasferimento, il socio che intende alienare le azioni ha la possibilità di recedere dalla Società. Sempre con riguardo al recesso, l'art. 9 dello Statuto prevede quanto segue: *"hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto. Compete inoltre il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione, la modifica e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari"*.

È inoltre previsto che gli amministratori offrono in opzione agli altri soci le azioni del socio recedente e, qualora non vengano acquistate, possono essere offerte a terzi. In caso di mancato collocamento, invece, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Si deve necessariamente annotare che con bando pubblicato in G.U.C.E. n. 18 del 23.1.2004, Aisa ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un socio privato cui cedere quota parte del capitale azionario della società e che ciò ha ingenerato un contenzioso, tuttora pendente al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, con il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario provvisorio della procedura, ma poi non divenuto aggiudicatario definitivo.

5. Documentazione acquisita e visionata

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE	DATA
Statuto	aggiornato al 02.11.2007
Visura ordinaria (Camera di Commercio Arezzo)	del 13.02.2008

CASENTINO SERVIZI S.R.L.

1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi

Casentino Servizi S.r.l. è stata costituita in data 30.10.2006.

La Società è stata costituita ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dalle disposizioni in materia di erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Lo Statuto stabilisce la durata della Società sino al 31.12.2030.

La Società ha sede alla Via Roma, 203 – Ponte a Poppi (AR).

P. IVA 01896070511; Numero REA: AR – 147120.

2. Capitale e compagine sociale

Il capitale sociale di Casentino Servizi è di euro 1.000.000,00.

Il capitale sociale è interamente pubblico.

Risultano essere soci della Società:

Socio	Quote detenute
Comunità Montana del Casentino	195.000,00
Comune di Bibbiena	196.810,00
Comune di Poppi	108.600,00
Comune di C. Focognano	67.140,00
Comune di Pratovecchio	67.910,00
Comune di Stia	64.140,00
Comune di C.S. Niccolò	67.100,00
Comune di Chiusi V.	68.600,00
Comune di Talla	54.400,00
Comune di Chitignano	26.750,00
Comune di Ortignano	43.520,00

Comune di Montemignao	40.030,00
Totale	1.000.000,00

3. Oggetto sociale

Dall'attuale Statuto risulta che la Società ha ad oggetto:

“a) la gestione del complesso delle attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, compresa la raccolta differenziata e lo spazzamento; b) la gestione di servizi complementari a quelli di cui alla precedente lettera a), anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di inquinamento; c) la gestione dei trasporti scolastici, le gestioni cimiteriali, la gestione della pubblica illuminazione, la gestione delle aree verdi; d) la realizzazione di studi, ricerche e consulenze, lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e finanziaria nei confronti di enti pubblici nel settore dei pubblici servizi di cui all'oggetto sociale; e) lo svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto ed autotrasporto, ricerca, programmazione e produzione. La Società potrà esercitare la propria attività nel territorio di enti locali diversi da quelli soci sulla base di apposite intese, previa stipulazione con gli stessi di apposite convenzioni. In ogni caso tutte le attività ricomprese nell'oggetto della società dovranno essere svolte prevalentemente a favore degli enti soci. In ogni caso, l'incarico relativo allo svolgimento di attività di progettazione e consulenza e di ogni altra attività riservata dalla legge alle professioni protette dovrà essere meramente strumentale all'oggetto sociale e sarà espletato nel rispetto e nei limiti sanciti dall'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 nonché dall'art. 6 della legge 18 novembre 1998 n. 415 e successive integrazioni e modifiche esclusivamente da professionisti, nominativamente indicati, che ne saranno direttamente e personalmente responsabili e che dovranno essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali”.

È altresì previsto che la Società possa, in via strumentale, compiere tutti gli atti necessari all'attuazione dell'oggetto sociale, e nello specifico: operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie; ricorrere a forme di finanziamento concedendo le opportune garanzie; partecipare a consorzi e a raggruppamenti temporanei di imprese; costituire società, assumere partecipazioni o interessenze in altre società a capitale pubblico o misto aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, escluse le attività di cui alla legge 1/1991.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività: esercizio di attività professionali riservate; la sollecitazione del pubblico risparmio; l'erogazione del credito al consumo. L'eventuale assunzione di partecipazioni sociali in altre imprese deve essere limitato a strategia di gruppo societario. L'investimento temporaneo di eccessi di liquidità aziendale in titoli o in altre operazioni bancarie è considerato un'operazione strumentale all'attività.

4. Conferimenti e trasferimento delle partecipazioni.

L'art. 5 dello Statuto stabilisce che, per tutta la durata della Società, la Casentino Servizi deve essere integralmente in mano pubblica.

Oggetto di conferimento possono essere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, in particolare beni in natura, crediti, prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

Lo Statuto prevede altresì che l'aumento di capitale a favore di terzi e i trasferimenti delle partecipazioni possono avvenire esclusivamente a favore di soggetti pubblici. In particolare i trasferimenti potranno essere effettuati solo dopo aver offerto in prelazione le partecipazioni ai soci. In tali casi il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà comunicarlo a tutti i soci, indicando le generalità del cessionario, le modalità di pagamento e le condizioni della cessione.

I soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o diritti di opzione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione. Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione e/o i diritti di opzione spetteranno ai soci in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta e per le quote residue indivisibili si procede con sorteggio tra coloro che hanno

esercitato il diritto di prelazione. Nel caso in cui uno o più soci rinuncino all'esercizio della prelazione, si ha un accrescimento proporzionale e automatico in favore degli altri soci.

Lo Statuto prevede che, in caso di diritto di prelazione esercitato parzialmente o in caso di mancato acquisto da parte dei soci delle partecipazioni e/o dei diritti offerti, il socio offerente può liberamente procedere al trasferimento all'acquirente indicato nell'offerta.

La prelazione deve essere esercitata al prezzo indicato dall'offerente. Nel caso in cui, per la natura del negozio non sia previsto un corrispettivo o sia diverso dal denaro, i soci possono acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti versando il valore corrispondente determinato dalle parti o, in caso di disaccordo, determinato da un arbitratore che è tenuto a considerare il capitale economico dell'azienda e della situazione patrimoniale della società.

È altresì prevista la possibilità per il socio di recedere per il socio assente, dissenziente o astenuto nelle decisioni relative a: cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione della società; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede sociale all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Il recesso non può essere esercitato e se esercitato perde efficacia nel caso in cui, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, venga revocata la delibera che legittima il recesso ovvero venga deliberato lo scioglimento della società.

Lo Statuto prevede, inoltre, che per la determinazione della somma spettante al socio receduto valgono le disposizioni di cui all'art. 2473, comma 3 e comma 4, c.c. e che si può procedere alla riduzione del capitale sociale solo nel caso di mancata acquisizione della partecipazione da parte dei soci o di terzi o in caso di inesistenza di riserve disponibili.

5. Documentazione acquisita e visionata

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE	DATA
Informazioni societarie contenenti Statuto Casentino Servizi	aggiornato 24.12.2007
Visura ordinaria Casentino Servizi (Camera di Commercio Arezzo)	del 13.02.2008

CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.P.A.

1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi

Centro Servizi Ambiente - Impianti S.p.A. è nata in seguito ad atto di scissione parziale della Centro Servizi Ambiente - Impianti S.p.A. con atto a rogito del notaio Dott. Paolo Bucciarelli Ducci (Repertorio n. 52875, Raccolta n. 19475) del 14.12.2005.

L'attuale Statuto prevede la durata della Società sino al 31.12.2030.

Nello Statuto viene precisato che si tratta di una società per azioni a prevalente capitale pubblico ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

CSAI ha sede in Terranuova Bracciolini (AR) Strada Provinciale di Piantravigne.

P. IVA 01861020517; Numero REA: AR- 144514.

2. Capitale e compagine sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.610.511,00 suddiviso in n. 1.610.511 azioni nominative del valore di Euro 1,00 ciascuna.

Risultano essere soci di della Società:

Composizione Capitale sociale al 04.05.2007			
Socio	Numero azioni	valore nominale	Valore percentuale
Comune di Terranuova Bracciolini	697.944	697.944,00	43,336%
Società S.T.A. S.p.A.	649.291	649.291,00	40,315%
Comune di Castiglion Fibocchi	162.669	162.669,00	10,1%
Comune di Montevarchi	65.228	65.228,00	4,05%
Comune di Loro Ciuffenna	13.046	13.046,00	0,81%
Comune di Castelfranco di Sopra	6.523	6.523,00	0,405%
Comune di Pieve Santo Stefano	4.779	4.779,00	0,296%

Comune di Capolona	3.187	3.187,00	0.197%
Comune di Subbiano	3.187	3.187,00	0.197%
Comune di Laterina	3.187	3.187,00	0.197%
Comune di Caprese Michelangelo	1.117	1.117,00	0.069%
Comune di Caviglia	353	353,00	0,021%
Totale	1.610.511	1.610.511,00	100,00%

3. Oggetto sociale

Lo Statuto di CSAI prevede che la Società ha per oggetto:

“a) la progettazione e la realizzazione di impianti di discarica, stoccaggio, trattamento, rigenerazione, recupero, innocuizzazione ed inertizzazione dei rifiuti urbani e industriali, nonché di recupero ambientale delle aree di discarica esaurite o dimesse; b) l'organizzazione e la realizzazione di impianti e servizi di selezione di detti rifiuti; c) lo svolgimento di attività di smaltimento dei rifiuti urbani oltre che sugli scarti e rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e/o industriali definite in base a D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modifiche, compreso il trattamento dei medesimi, inteso questo come operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione e la inertizzazione, nonché l'ammasso, il deposito, la discarica e smaltimento nel suolo e sottosuolo; d) l'autotrasporto di rifiuti per conto proprio e per conto terzi; e) lo svolgimento dell'attività di trattamento, recupero e trasformazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e non; f) la realizzazione e la gestione di impianti di depurazione ed il trattamento delle acque, civili ed urbane, dei liquidi in genere; g) lo svolgimento di attività di smaltimento, trattamento e depurazione dei liquami e percolati, nonché il trattamento e la distribuzione delle acque in genere, compresa la realizzazione di tutti i lavori stradali e/o opere idrauliche ed edili di qualsiasi genere; h) la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di compost e/o ammendante agricolo, ricavato dal trattamento della frazione organica selezionata del rifiuto; i) la produzione e la commercializzazione dell'energia ricavata per cogenerazione mediante l'utilizzo di gas commercializzato e/o del biogas prodotto dalle discariche o direttamente dalla combustione della frazione idonea selezionata del rifiuto stesso, compresa la distribuzione dell'energia prodotta in tutte le sue forme (elettricità collegata alla gestione di impianti per il monitoraggio e la tutela ambientale); j) l'assunzione di appalti e concessioni di servizi da parte di enti pubblici aventi ad oggetto le attività di cui ai punti precedenti; k) l'elaborazione di dati contabili e di quelli relativi alla gestione del personale; l) lo svolgimento di tutte le attività sussidiarie, connesse, conseguenti o complementari alle attività descritte ai punti precedenti ivi comprese quelle di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione. Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte dalla società sia direttamente che mediante affidamento delle stesse in tutto o in parte ad altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i soci della stessa, sia promuovendo la costituzione o partecipando a società o consorzi di diritto pubblico o privato e ad altre forme associative che abbiano ad oggetto attività strumentali, complementari o collegate a quelle elencate ai punti precedenti”.

4. Circolazione delle azioni

Lo Statuto prevede azioni di categoria A) unicamente di proprietà di Enti pubblici Territoriali o Aziende Speciali, in una percentuale minima del 51% del capitale sociale; azioni di categoria B) di proprietà di Enti e Società di diritto privato, nella misura massima del 49% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto possono assumere la qualità di socio: i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli Enti Pubblici economici, gli istituti e le aziende di credito. Possono anche essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato la cui attività ed esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.

I Comuni soci e i soci di espressione del capitale pubblico locale (proprietari delle azioni di categoria A) mantengono sempre una partecipazione prevalente nel capitale e mai inferiore al 51% del capitale stesso (art. 8 Statuto).

In caso di aumento del capitale sociale i soci proprietari delle azioni A possono esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51%; in tali casi viene riservato diritto di opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute e con il sistema della doppia offerta, salve diverse deliberazioni dell'Assemblea approvata da tanti soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale anche in seconda convocazione.

Lo Statuto prevede altresì all'art. 12 il diritto di prelazione.

Le azioni di categoria A e B ed i relativi diritti di opzione per aumento del capitale con emissione di azioni delle categorie suddette, possono essere alienate solo previa offerta in prelazione agli altri azionisti della stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento proporzionale alla rispettiva partecipazione.

In particolare, quanto alle azioni di tipo A, è previsto che il socio che intende trasferire le proprie azioni o cedere diritti per aumento di capitale sociale dovrà comunicarlo tramite lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione nonché ad ognuno dei soci portatori delle azioni di categoria A nei rispettivi domicili. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'offerta detti soci dovranno comunicare all'offerente se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione alla loro partecipazione o in diversa misura, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

Nel caso in cui non dovesse essere esercitato il diritto di prelazione e/o di accrescimento, le azioni inoplate devono essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli azionisti della categoria B, i quali avranno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8.

Qualora non vi fossero richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o diritti per cui è stata offerta la prelazione, il socio sarà autorizzato a vendere a terzi il pacchetto azionario o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione, nel termine di tre mesi.

Quanto, invece, alle azioni di categoria B, il socio che intende trasferire le proprie azioni o cedere diritti per aumento del di capitale sociale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e a tutti i soci portatori delle azioni di categoria B. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'offerta detti soci dovranno comunicare all'offerente se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione alla loro partecipazione o in diversa misura, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

La prelazione non opera qualora il trasferimento avvenga in favore di società controllate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo del socio cedente.

Nel caso in cui non viene esercitato il diritto di prelazione e/o di accrescimento, le azioni inoplate devono essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli azionisti della categoria A, i quali hanno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria.

Anche in questo caso, qualora non vi fossero richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o diritti per cui è stata offerta la prelazione, il socio sarà autorizzato a vendere a terzi il pacchetto azionario o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione, nel termine di tre mesi.

5. Documentario acquisito e visionato

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE	DATA
Atto di scissione C.S.A. S.p.A.	del 14.12.2005 Rep. n. 52.875 Racc. n. 19.475
Statuto allegato B atto di scissione	del 14.12.2005
Visura ordinaria (Camera di Commercio Arezzo)	del 14.02.2008

CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A.

1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi

Centro Servizi Ambiente S.p.A. è stata costituita in data 30.07.1997 e, a seguito di atto di scissione parziale del 14.12.2005, con atto a rogito del notaio Dott. Paolo Bucciarelli Ducci (Repertorio n. 52875, Raccolta n. 19475), sono state apportate modifiche allo Statuto della società stessa.

Lo Statuto attualmente vigente di CSA prevede la durata della Società sino al 31.12.2030.

Nello Statuto viene precisato che si tratta di una società per azioni a prevalente capitale pubblico ai sensi dell'art. 22 della L 142/1990 e s.m.i., nonché del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

CSA ha sede in Terranuova Bracciolini (AR) Strada Provinciale di Piantravigne.

P.IVA 01554410512. Numero REA: AR – 121033.

2. Capitale e compagine sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 929.085,73 suddiviso in n. 668.407 azioni nominative del valore di Euro 1,39 ciascuna.

Risultano essere soci:

Composizione Capitale sociale al 18.10.2007			
Socio	Numero azioni	valore nominale	Valore percentuale
Società S.T.A. S.p.A.	269.476	374.571,64	40,32%
Comune di Terranuova Bracciolini	183.718	255.368,02	27,49%
Comune di Montevarchi	71.696	99.657,44	10,73%
Comune di Castiglion Fibocchi	67.512	93.841,68	10,10%
Comune di San Giovanni	51.191	71.155,49	7,66%
Comune di Loro Ciuffenna	5.414	7.525,49	0,81%
Comune di Bucine	5.274	7.330,86	0,79%

Comune di Pian di Scò	3.028	4.208,92	0,45%
Comune di Castelfranco di Sopra	2.707	3.762,73	0,40%
Comune di Pieve Santo Stefano	1.984	2757,76	0,30%
Comune di Pergine Valdarno	1.831	2.545,09	0,27%
Comune di Capolona	1.322	1.837,58	0,20%
Comune di Subbiano	1.322	1.837,58	0,20%
Comune di Laterina	1.322	1.837,58	0,20%
Comune di Caprese Michelangelo	463	643,57	0,07%
Comune di Caviglia	147	204,33	0,02%
Totale	668.407	929.085,73	100,00%

3. Oggetto sociale

La Società ha ad oggetto:

“a) lo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti urbani oltre che degli scarti e rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e/o industriali definiti in base al D.Lgs 22/97 e successive integrazioni e modificazioni, in ogni forma fisica e nelle varie fasi di conferimento, raccolta, anche differenziata, spazzamento, cernita e trasporto; b) l’organizzazione e la fornitura di servizi di selezione dei rifiuti urbani e industriali, nonché la promozione e lo sviluppo dell’attività di raccolta differenziata in genere; c) l’autotrasporto di rifiuti in conto proprio e per conto di terzi; d) l’assunzione di appalti e concessioni di servizi da terzi Enti Pubblici, relativamente ai punti di cui sopra, compreso specificamente lo spazzamento e pulizia manuale ed automatizzata, lo spurgo ed il lavaggio di canalizzazioni e pozzetti stradali e non, lo spurgo di pozzi neri ed il taglio dell’erba e manutenzione a verde di aree pubbliche e private, nonché il lavaggio e sanificazione dei cassonetti ed attrezzature per la raccolta e trasferimento dei rifiuti; e) il noleggio dei mezzi e di proprie attrezzature per il servizio di raccolta, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; f) lo svolgimento dell’attività di raccolta differenziata (carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi, film, vetro, alluminio, frazione umida e secca degli RSU, RUP, etc.); g) lo svolgimento di tutte le attività sussidiarie, connesse, conseguenti, residuali o complementari alle attività descritte ai punti precedenti, ivi comprese quelle di studio, ricerca e sperimentazione e progettazione.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte dalla Società sia direttamente con affidamento in tutto e in parte ad altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soci, sia promovendo la costituzione o partecipazione a Società o Consorzi di diritto pubblico e di diritto privato o ad altre forme associative che abbiano ad oggetto attività strumentali, complementari o collegate a quelle elencate ai punti precedenti”.

Lo Statuto prevede altresì che per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società possa richiedere le iscrizioni, registrazioni e concessioni necessari allo svolgimento delle attività; promuovere e stipulare convenzioni con gli enti locali e con gli imprenditori operanti nel bacino di utenza; instaurare rapporti di consulenza con professionisti, società di progettazione istituiti di ricerca. La Società può inoltre compiere

tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4. Circolazione delle azioni

Lo Statuto prevede azioni di categoria A) unicamente di proprietà di Enti pubblici Territoriali o Aziende Speciali, in una percentuale minima del 51% del capitale sociale; azioni di categoria B) di proprietà di Enti e Società di diritto privato, nella misura massima del 49% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto possono assumere la qualità di socio: i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli Enti Pubblici economici, gli istituti e le aziende di credito. Possono anche essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato la cui attività ed esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.

I Comuni soci e i soci di espressione del capitale pubblico locale (proprietari delle azioni di categoria A) devono mantenere sempre una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 51% del capitale stesso.

In caso di aumento del capitale sociale i soci proprietari delle azioni A esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51%.

Lo Statuto stabilisce inoltre che in caso di aumento del capitale sociale sarà riservato diritto di opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute e con il sistema della doppia offerta, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea. Tale deliberazione dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale anche in seconda convocazione.

L'art. 12 prevede il diritto di prelazione.

Le azioni di categoria A e B ed i relativi diritti di opzione per aumento del capitale con emissione di azioni delle categorie suddette, potranno essere alienate solo previa offerta in prelazione agli altri azionisti della stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento proporzionale alla rispettiva partecipazione.

In particolare, quanto alle azioni di tipo A, è previsto che il socio che intende trasferire le proprie azioni o cedere diritti per aumento di capitale sociale deve comunicarlo tramite lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione nonché ad ognuno dei soci portatori delle azioni di categoria A. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'offerta detti soci sono tenuti a comunicare all'offerente se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione alla loro partecipazione o in diversa misura, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

Nel caso in cui non viene esercitato il diritto di prelazione e/o di accrescimento, le azioni inoplate devono essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessori azionari, agli azionisti della categoria B, i quali avranno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8.

Qualora non vi fossero richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o diritti per cui è stata offerta la prelazione, il socio è autorizzato a vendere a terzi il pacchetto azionario o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione, nel termine di tre mesi.

Quanto, invece, alle azioni di categoria B, il socio che intende trasferire le proprie azioni o cedere diritti per aumento del di capitale sociale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e a tutti i soci portatori delle azioni di categoria B. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'offerta detti soci dovranno comunicare all'offerente se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione alla loro partecipazione o in diversa misura, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

La prelazione non opera qualora il trasferimento avvenga in favore di società controllate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo del socio cedente, in base a quanto previsto dall'art. 2359 e ss. c.c..

Nel caso in cui non dovesse essere esercitato il diritto di prelazione e/o di accrescimento, le azioni inoplate devono essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessori azionari,

agli azionisti della categoria A, i quali avranno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria.

Anche in questo caso, qualora non vi fossero richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o diritti per cui è stata offerta la prelazione, il socio sarà autorizzato a vendere a terzi il pacchetto azionario o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione, nel termine di tre mesi.

5. Documentario acquisito e visionato

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE	DATA
Atto costitutivo	30.07.1997, Rep. n. 53364 Racc. n. 19878
Statuto	del 14.12.2005
Visura ordinaria (Camera di Commercio Arezzo)	del 14.02.2008

SOGEPU S.P.A.

1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi

Sogepu S.p.A. è stata costituita in data 12.06.1984 con atto a rogito del notaio Dott.ssa Clara Calè (Repertorio n. 33207, Raccolta n. 8618).

L'attuale Statuto di Sogepu prevede la durata della Società sino al 31 dicembre 2033.

La Società ha sede in Villa Montesca, Città di Castello (PG).

C.F. 01476930548 ; n. REA: PG – 141578.

2. Capitale e compagine sociale

Il capitale sociale di Sogepu S.p.A. è pari ad Euro 479.351,00 suddiviso in n. 479.351 azioni nominative del valore di Euro 1,00 ciascuna.

Risultano essere soci:

Composizione Capitale sociale al 16.05.2007			
Socio	Numero azioni	valore nominale	Valore percentuale
Comune di Città di Castello	316.563	316.563,00	66,03%
Comune di Sansepolcro	57.108	57.108,00	11,91%
Comune di Sangiustino	46.536	46.536,00	9,70%
Azienda Comunale Metano	4.823	4.823,00	1,006%
Comune di Cortona	2.080	2.080,00	0,43%
Comune di Castiglione del Lago	1.616	1.616,00	0,337%
Comune di Citeria	1.616	1.616,00	0,337%
Comune di Gubbio	1.616	1.616,00	0,337%
Comune di Montone	1.616	1.616,00	0,337%

Comune di Monterchi	1.000	1.000,00	0,208%
Comune di Pietralunga	969	969,00	0,202%
Comune di Monte S. Maria Tiberina	648	648,00	0,135%
So.Ge. Pu. S.p.A.	43.160	43.160,00	9%
Totale	479.351	479.351,00	100,00%

3. Oggetto sociale

La Società si prefigge di svolgere servizi e lavori capaci di soddisfare le esigenze sociali, economiche ed ambientali delle collettività del territorio in cui opera.

In particolare: *“a) la gestione e la promozione di attività economiche di impianti sportivi e del tempo libero, nonché di attività a queste collegate e connesse, e comunque utili alla promozione della pratica sportiva e della fruizione sociale del tempo libero; b) la progettazione e la realizzazione di impianti sportivi e del tempo libero; c) la direzione, la gestione, la promozione e la realizzazione di impianti turistici, di promozione economica, di manifestazioni sociali e culturali; d) la progettazione, la realizzazione e la direzione di impianti turistici, di promozione economica, di manifestazioni sociali e culturali; e) la progettazione, la direzione, la gestione, la promozione e la realizzazione di servizi di igiene ambientale, nonché l'evoluzione di tutte le tecnologie tendenti al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e ricomprendendo in tale punto la gestione delle discariche, della trasformazione e del trattamento dei rifiuti, nonché ogni attività a questa collegata e connessa; f) la progettazione, la direzione, la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e degli impianti energetici; g) la gestione e lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni anche attraverso l'utilizzazione di spazi pubblicitari esistente, nonché la progettazione e creazione di nuovi spazi; h) la gestione di beni e servizi di interesse pubblico, anche demaniali, compresi i servizi cimiteriali e compresa la manutenzione, ordinaria e straordinaria e l'esercizio ed il controllo dei relativi impianti; i) la progettazione, la direzione, la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi idrici integrati; j) l'attività di autotrasporto di merci c/terzi”.*

La società può altresì provvedere a tutte le attività connesse ai servizi predetti, compiendo ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.

In particolare la società può promuovere la costituzione di altre società ed acquisire quote di partecipazione in società esistenti, comunque ritenute atte e preordinate al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2361 c.c..

La società mantiene rapporti con Province, Regioni e con altri Enti ed associazioni ed organizzazioni operanti o comunque interessati alle attività intraprese ed al loro sviluppo.

Lo Statuto esclude espressamente ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge. Alla Società è altresì inibita l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

4. Circolazione delle azioni

L'art. 7 dell'attuale Statuto prevede che possono essere soci della Società, oltre i Comuni di Città di Castello e di San Giustino, altri Enti pubblici, territoriali e non, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi relative all'ordinamento degli enti locali.

Lo Statuto prevede che i soci esercitano il “controllo analogo” sulla Società ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera C del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

In caso di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, è riservato ai Soci il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni possedute.

È altresì previsto che la cessione delle azioni e il trasferimento di diritti reali di godimento diversi dalla proprietà sono efficaci alle seguenti condizioni: 1. autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; 2. annotazione sul libro dei soci. Nei casi in cui la domanda di cessione non venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso ha il compito di indicare una persona disposta ad acquistare le azioni o a procedere all'acquisto a nome della società. Ad ogni modo il socio alienante, ai sensi dell'art. 2355 bis c.c., ha il diritto di recedere dalla società.

5. Documentario acquisito e visionato

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE	DATA
Atto costitutivo	del 12.06.1984 Repertorio 33207 Raccolta n. 8618
Statuto	aggiornato al 16.11.2007
Visura ordinaria (Camera di Commercio Perugia)	del 13.02.2008
Informazioni societarie	aggiornate al 16.11.2007

Gestori operanti nella PROVINCIA di SIENA



SIENAMBIENTE S.P.A.

1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi

Sienambiente S.p.A. (in sigla "Sienambiente") è stata costituita in data 23.02.1988 con atto a rogito del Notaio Dott. Francesco Salerno (Repertorio 12465; Raccolta n. 5611).

L'attuale Statuto prevede una durata della Società sino al 31 dicembre 2055.

Nello Statuto viene precisato che si tratta di una società per azioni a prevalente capitale pubblico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., nonché dal capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La Società ha sede in Poggibonsi (Si), Località Salceto 55.

Codice fiscale: 00727560526; Numero REA: SI – 86501.

2. Capitale e compagine sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 2.866.575,00 ed è suddiviso in n. 55.500 azioni da euro 51,65 cadauna e può essere aumentato anche mediante emissioni di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Risultano essere soci:

Composizione Capitale sociale al 22.05.2007			
Socio	Numero azioni	valore nominale	Valore percentuale
Amministrazione Provinciale di Siena	8.988	464.230,20	16,19%
Comune di Poggibonsi	7.110	367.231,50	12,81%
Comune di Siena	3.132	161.767,80	5,64%
Comune di Colle Val D'Elsa	2.655	137.130,75	4,78%

Comune di Asciano	2.340	120.861,00	4,21%
Comune di Abbadia S.S.	1.575	81.348,75	2,83%
Comune Sinalunga	1.575	81.348,75	2,83%
Comune di San Gimignano	1.107	57.176,55	1,99%
Comune di Castelnuovo Berardenga	585	30.215,25	1,05%
Comune di M. Pulciano	438	22.622,70	0,78%
Comune di Chianciano T.	400	20.660,00	0,72%
Comune di Chiusi	331	17.096,15	0,59%
Comune di Monteriggioni	324	16.734,60	0,58%
Comune di Sovicille	271	13.997,15	0,48%
Comune di Torrita di Siena	258	13.325,70	0,46%
Comune di Monteroni D'Arbia	231	11.931,15	0,41%
Comune di Piancastagnaio	222	11.466,30	0,4%
Comune di Montalcino	193	9.968,45	0,34%
Comune di Sarteano	183	9.451,95	0,32%
Comune di Rapolano Terme	154	7.954,10	0,27%
Comune di Castellina in Chianti	124	6.404,60	0,22%
Comune di Buonconvento	120	6.198,00	0,21%

Comune di Cetona	98	5.061,70	0,176%
Comune di Gaiole in C.	95	4.906,75	0.171%
Comune di Casole D'Elsa	91	4.700,15	0,16%
Comune di Pienza	82	4.235,30	0,14%
Comune di Radda in Chianti	82	4.235,30	0,14%
Comune di Castiglione D'Orcia	77	3.977,05	0,13%
Comune di San Quirico D'Orcia	70	3.615,50	0,12%
Comune di Chiusdino	63	3.253,95	0,11%
Comune di Murlo	61	3.150,65	0,10%
Comune di San C. Bagni	61	3.150,65	0,10%
Comune di Trequanda	47	2.427,55	0,08%
Comune di Radicofani	41	2.117,65	0,073%
Comune di Monticiano	40	2.066,00	0,072%
Comune di Radicondoli	35	1.807,75	0,06%
Comune di San Giovanni D'Asso	29	1.497,85	0,05%
Comune di Pitigliano	4	206,60	0,007%
Comune di Seggiano	2	103,30	0,003%
Comune di Sorano	2	103,30	0,003%
Comune di Fabro	2	103,30	0,003%
Comune di Castell	2	103,30	0,003%

Azzara			
S.T.A. S.p.A.	14.430	745.309,50	26%
M.P.S. Capital Services S.p.A.	7.770	401.320,50	14%
Totale	55.500	2.866.575,00	100,00%

3. Oggetto sociale

Lo Statuto di Sienambiente prevede che la Società ha per oggetto:

“a) la gestione dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, gestiti in regime di privativa, compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché il lavaggio e lo spazzamento delle strade; b) la gestione di impianti e operazioni per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa anche la manutenzione e cura del verde pubblico, bonifiche territoriali e delle aree o impianti pubblici o di pubblica utilità; c) la gestione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa l’intermediazione e la commercializzazione dei medesimi; d) la gestione di impianti e operazioni per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi; e) la gestione di impianti di depurazione e/o di impianti di captazione, trattamento e distribuzione dell’acqua potabile; f) la gestione dei servizi pubblici e/o di pubblica utilità connessi alle seguenti attività: produzione e distribuzione di calore, energia elettrica e affini, nonché la gestione di impianti di illuminazione pubblica e di fabbricati o impianti pubblici, la realizzazione e/o la manutenzione degli arredi urbani e delle aree a verde pubblico; g) la bonifica di siti inquinati e/o ripristini ambientali ed ogni altro servizio connesso all’igiene ed al decoro ambientale, quali la disinfezione e derattizzazione”.

La Società, inoltre, potrà procedere, direttamente o con l’affidamento a terzi, alla progettazione, direzione lavori, costruzione, ampliamento e collaudo dei relativi impianti, reti e manufatti, nonché alla loro manutenzione.

Lo Statuto prevede altresì che la Società ha ad oggetto: l’esercizio, diretto o indiretto, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà e complementarietà con le attività svolte; lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore dei servizi.

La Società può assumere le iniziative e svolgere le attività che si rivelino opportune per il potenziamento, l’integrazione, il miglioramento dei servizi sopra menzionati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale (purché non costituisca attività prevalente rispetto a quella propria dell’oggetto sociale).

Infine è previsto che la Società può assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo e/o affine al proprio e sottoscrivere contratti in associazione, in partecipazione e/o costituirsi in raggruppamenti temporanei d’impresa per il conseguimento dell’oggetto sociale.

4. Circolazione delle azioni

La Società è costituita da soci pubblici e privati. In particolare lo Statuto prevede che il capitale sociale deve essere di proprietà di Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 267/2000 in misura pari almeno al 51%. I soci privati, invece, possono detenere partecipazioni azionarie che non superino il 49% del capitale sociale.

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto le azioni, sia dei soci pubblici che dei soci privati, possono essere trasferite dai soci solo dopo averle offerte in prelazione agli altri soci appartenenti alla stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

In particolare, è previsto che il socio pubblico che intende trasferire le proprie azioni deve comunicarlo tramite lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione nonché a tutti gli altri soci, indicando le condizioni della vendita e il nominativo del soggetto interessato all’acquisto. Nel termine di 90 giorni dalla

ricezione della comunicazione i soci pubblici dovranno comunicare con raccomandata a.r. all'offerente e al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle loro partecipazioni o anche in misura diversa, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

Nel caso in cui i soci pubblici non dovessero esercitare il diritto di prelazione, è previsto che il Consiglio di Amministrazione possa dare avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Se la società non provvede all'acquisto nel termine di 60 giorni successivi al decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà procedere al trasferimento delle azioni ferma restando la prevalenza, prevista dallo statuto, del capitale pubblico.

Viene altresì stabilito che i soci privati che intendono alienare le proprie azioni devono comunicarlo, tramite lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione nonché a tutti gli altri soci, indicando le condizioni della vendita e il nominativo del soggetto interessato all'acquisto. Nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione i soci pubblici e privati dovranno comunicare con raccomandata a.r. all'offerente e al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle loro partecipazioni o anche in misura diversa ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

Nel caso in cui il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da soci di entrambe le categorie, deve essere data preferenza all'offerta dei soci privati.

Nel caso in cui non venisse esercitato il diritto di prelazione, il Consiglio di Amministrazione, nel termine di 90 giorni, ha la possibilità di indicare un altro soggetto ritenuto idoneo ad acquistare le azioni alle medesime condizioni indicate dal socio che intende cedere le azioni. Decorso inutilmente tale termine, il socio può trasferire liberamente l'intero pacchetto azionario.

Tale procedure si applicano anche in caso di cessione dei diritti di opzione sull'emissione di nuove azioni.

Ogni trasferimento di azioni che possa pregiudicare o far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale è da considerarsi inefficace.

Lo Statuto prevede, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a pronunciarsi sulla validità ed efficacia di ogni trasferimento di azioni appartenenti alla categoria dei soci pubblici nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci pubblici per esercitare il diritto di prelazione. Nello specifico, il consenso al trasferimento potrà essere negato o limitato nel caso in cui, a seguito della cessione, le azioni appartenenti ai soci diversi da quelli pubblici superino il 49% del capitale sociale.

5. Documentazione acquisita e visionata

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE	DATA
Statuto	aggiornato al 05.07.2004
Atto costitutivo	del 23.02.1988 Rep. n.12465 Racc. n. 5611
Visura ordinaria (Camera di Commercio Siena)	del 12.02.2008

**Gestori operanti nella
PROVINCIA di GROSSETO**



CIVITELLA PAGANICO 2000 S.R.L.

1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi

Civitella Paganico 2000 s.r.l. è stata costituita in data 4.5.1998.

L'attuale Statuto di Civitella Paganico 2000 prevede una durata sino al 31 dicembre 2030. Il capitale sociale è oggi intermente del Comune di Civitella Paganico, in quanto con atto del 9.1.2008, è stata acquistata dal predetto Comune la quota di capitale sociale, pari a 510,00 Euro posseduta dalla Futura-Cooperativa sociale a r.l. in liquidazione.

La Società ha sede in via I Maggio 6, Civitella Paganico (GR).

C.F. 01168460531; n. REA: GR – 101347

2. Capitale e compagine sociale

Il capitale sociale di Civitella Paganico 2000 è pari ad Euro 352.000,00, suddiviso in 200.000 quote del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna.

Risulta essere socio:

Composizione Capitale sociale al 09.01.2008	
Socio	Quote detenute
Comune di Civitella Paganico	352.000,00
Totale	352.000,00

3. Oggetto sociale

Lo Statuto di Civitella Paganico 2000 prevede quale oggetto le attività relative ai settori della cura della persona, dell'ambiente, del territorio, del recupero degli spazi urbani e dei beni culturali e precisamente per quanto rileva ai fini del presente lavoro:

“raccolta differenziata, gestione di discariche ed impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e di interventi di bonifica dell'amianto;

miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idro-geologici ed incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo ed alla modernizzazione dell'agricoltura e dell'agriturismo

piani di recupero, conservazione e riqualificazione ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio di aree urbane, quartieri della città e centri minori, in particolare di montagna, adeguamento e perfezionamento del sistema di trasporti, interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo”.

E' altresì previsto che Civitella Paganico 2000 s.r.l. possa svolgere *“attività di interventi relativi all'ambiente e alla gestione del ciclo dei rifiuti”*. E' inoltre possibile compiere tutte le attività ed operazioni immobiliari, nonché dal lato passivo mobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di mutui, la concessione di garanzia ipotecaria, di fidejussione ed altre forme di garanzie anche a favore di terzi, inerenti a tale scopo sociale. La Società potrà anche assumere cointeressenze, quote o partecipazioni in altre società o associazioni aventi scopo analogo ed affine o connesso con il proprio. La Società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4. Circolazione delle azioni

L'art. 12 dello Statuto di Civitella Paganico 2000 prevede che, in caso di trasferimento a qualunque titolo per atto tra vivi della partecipazione sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

E' altresì previsto che il socio che intende vendere o comunque trasferire le proprie partecipazioni sociali dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi. La comunicazione deve contenere la generalità del cessionario, le condizioni della cessione tra cui in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni facendo pervenire al socio cedente la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta e se qualcuno degli aventi diritto non voglia o non possa esercitare tale diritto, il spettantegli si accresce automaticamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni a favore di quei soci che viceversa intendono avvalersene e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

5. Documentazione acquisita e visionata

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE	DATA
Statuto Civitella Paganico 2000 s.r.l.	aggiornato al 21.12.2007
Visura Civitella Paganico 2000 s.r.l.	del 09.01.2008

COSECA S.P.A.

1. Forma societaria, data di costituzione, estremi atto costitutivo, durata, natura e sedi

Coseca S.p.A. è stata costituita in data 12.10.1993.

L'attuale Statuto di Coseca prevede una durata della Società sino al 31 dicembre 2050.

Nello Statuto viene precisato che si tratta di una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

COSECA ha sede in Massa Marittima (GR) - Località Magrone, 88 frazione Valpiana.

C.F. 81000370536; n. REA: GR – 85835.

2. Capitale e compagine sociale

Il capitale sociale di Coseca è pari ad Euro 719.806,00, suddiviso in n. 719.806 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.

Risultano essere soci:

Composizione Capitale sociale al 08.05.2007			
Socio	Numero azioni	valore nominale	Valore percentuale
Comune di Arcidosso	9.799	9.799,00	1,36%
Comune di Campagnatico	627	627,00	0,087%
Comune di Castel del Piano	10.798	10.798,00	1,49%
Comune di Castiglione della Pescaia	15.003	15.003,00	2,08%
Comune di Cinigiano	7.473	7.473,00	1,038%
Comune Civitella Paganico	8.460	8.460,00	1,17%
Comune di Follonica	122.481	122.481,00	17,01%

Comune di Gavorrano	61.750	61.750,00	8,57%
Comune di Grosseto	227.241	227.241,00	31,56%
Comune di Massa Marittima	76.813	76.813,00	10,67%
Comune di Monte Argentario	66.634	66.634,00	9,25%
Comune di Monterotondo Marittimo	2.880	2.880,00	0,4%
Comune di Montieri	2.880	2.880,00	0,4%
Comune di Roccastrada	33.339	33.339,00	4,63%
Comune di Scarlino	18.243	18.243,00	2,53%
Comune di Seggiano	1.440	1.440,00	0,2%
Comune di Santa Fiora	6.777	6.777,00	0,94%
Comune di Isola del Giglio	6.846	6.846,00	0,95%
Comune di Pitigliano	27	27,00	0,003%
Comune di Sorano	27	27,00	0,003%
Comune di Semproniano	27	27,00	0,003%
Comune di Scansano	27	27,00	0,003%
Comune di Manciano	27	27,00	0,003%
Comune di Comune di Magliano in Toscana	27	27,00	0,003%
Comune di Capalbio	27	27,00	0,003%
Amm. Prov.le di Grosseto	40.133	40.133,00	5,57%

Totale	719.806	719.806,00	100,00%
---------------	----------------	-------------------	----------------

3. Oggetto sociale

Lo Statuto di Coseca prevede quale oggetto:

“lo svolgimento, direttamente o indirettamente tramite società partecipate, delle attività relative alla gestione dei servizi pubblici inerenti il ciclo integrato dei rifiuti quali la raccolta (anche differenziata), il trasporto, il recupero, la valorizzazione, lo smaltimento in tutte le sue forme, la bonifica di siti inquinati, la gestione di impianti di qualsiasi natura inerente alla trasformazione dei rifiuti: bonifica, manutenzione, spazzamento e pulizia di strade ed aree pubbliche ed altri analoghi”.

È, altresì, previsto che *“la Società svolge i suoi compiti prioritariamente nell’ambito del territorio della Provincia di Grosseto nel rispetto della salute dei cittadini, dei criteri di sostenibilità ambientale e nell’interesse delle comunità locali di cui è naturale espressione.*

Alla Società possono anche essere affidati altri servizi riguardanti la salvaguardia ed il risanamento ambientale: la raccolta, l’allontanamento, il riutilizzo nonché il recupero, la valorizzazione e la conseguente commercializzazione ovvero lo smaltimento in tutte le sue forme di rifiuti speciali - nonché pericolosi - ivi compresi quelli costituiti da fanghi prodotti dell’attività di depurazione, attività di pulizia e sanificazione locali, raccolta e smaltimento carogne animali. Alla Società possono essere affidati interventi quali la realizzazione e/o la gestione di impianti di disinquinamento atmosferico, di cogenerazione e – in genere - di produzione e di fornitura di calore e di energia”.

Coseca può altresì svolgere attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti e dei servizi predetti anche per soggetti diversi dagli enti locali soci; può svolgere ulteriori servizi quali la realizzazione e la gestione degli arredi urbani e delle aree a verde pubblico.

Per il conseguimento dei propri scopi la Società può o svolgere le attività con altre imprese (nell’ambito dell’Unione Europea) ai fini del potenziamento, dell’espansione e del miglioramento dei servizi svolti, o affidarle in tutto o in parte ad altri soggetti Coseca potrà altresì costituire specifici enti o società o partecipare a società ad enti o società già costituiti, previa deliberazione dell’Assemblea e purché ritenute necessarie ed opportune dall’Assemblea stessa.

Lo Statuto prevede che *“in tutti i casi la scelta di una nuova attività dovrà assicurare il miglioramento della qualità dei servizi e concorrere alla cura degli interessi ed allo sviluppo della comunità locale. Ogni attività estranea allo scopo primario non potrà essere assunta a detrimento del perseguimento dello scopo primario stesso”.*

“La Società per il conseguimento dei propri scopi potrà compiere altresì tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare, finanziario, commerciale ed industriale(...) che risultino necessarie ed opportune, con le limitazioni previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni”.

4. Circolazione delle azioni

L’art. 7 dello Statuto di Coseca prevede che, per tutta la durata della Società, il capitale sociale deve essere detenuto dagli enti pubblici del territorio provinciale (soci della Società) in misura complessiva non inferiore al 51% e che ogni eventuale trasferimento azionario che, anche indirettamente, faccia venire meno tale titolarità della maggioranza deve essere considerato inefficace. Vengono computate nella quota di capitale sociale detenuta dagli Enti pubblici del territorio provinciale le azioni detenute dalle società da questi ultimi controllate ai sensi dell’art. 2359, n. 1 c.c.

Lo statuto prevede il diritto di prelazione. Qualora un azionista voglia procedere al trasferimento, totale o parziale, delle proprie azioni, deve comunicarlo - mediante raccomandata con avviso di ricevimento - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a sua volta comunicarlo a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, devono comunicarlo con raccomandata al Consiglio di Amministrazione e al soci trasferente nel termine di 45 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Nel caso di diritto di prelazione esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite tra gli stessi in proporzione alle azioni possedute.

In caso, invece, di mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini previsti, le azioni possono essere trasferite al terzo, fermo restando quanto previsto nella clausola sul diritto di gradimento del nuovo socio.

Lo Statuto all'art. 8 prevede che il trasferimento delle azioni è subordinato al previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In particolare è specificato che il trasferimento potrà essere vietate nei seguenti casi:

qualora l'acquirente proposto non abbia le capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; qualora l'acquirente abbia liti pendenti con la Società o con i soci pubblici, o con le società da essa costituite o partecipate o non abbia solidità economica adeguata.

Il Consiglio di Amministrazione può vietare il trasferimento con delibera motivata e approvata dalla maggioranza assoluta degli Amministratori. In tali ipotesi l'alienante potrà esercitare il diritto di recesso dalla Società. In tali casi la quota di liquidazione viene determinata sulla base di quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c.

Lo Statuto all'art. 9 prevede che, in caso in cui venga deliberato l'aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione devono essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che possono esercitare il diritto di opzione in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

5. Documentazione acquisita e visionata

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE	DATA
Statuto Coseca	aggiornato al novembre 2007
Visura Coseca (Camera di Commercio Grosseto)	del 17.10.2007

SEZIONE III
SISTEMI/IMPIANTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO



IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO

Tipologia	Località	Società di Gestione
Discarica Casa Rota	Comune di Terranuova Bracciolini	CSAI S.p.A.
Impianto di selezione e compostaggio Casa Rota	Comune di Terranuova Bracciolini	T.B. S.p.A.
Discarica Podere il Pero	Comune di Castiglion Fibocchi	CSAI S.p.A.
Impianto di selezione e stabilizzazione e impianto di compostaggio di qualità di San Zeno	Arezzo	AISA S.p.A.
Impianto di trattamento termico con recupero energetico di San Zeno	Arezzo	AISA S.p.A.

Documentazione acquisita e visionata

- 1) Convenzione tipo tra Comuni dell'ATO e CSAI per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati prodotti nella discarica del Pero;
- 2) Convenzione tipo tra Comuni dell'ATO e CSAI per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati prodotti nella discarica di Casa Rota;
- 3) Convenzione tra CSA e CSAI per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati prodotti nella discarica di Casa Rota;

4) Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti contrassegnati dai codici CER 20.3.01, CER 20.03.03, CER 20.03.07 e CER 19.12.12, conferiti dalla società Casentino Servizi S.r.l. presso la discarica di Podere Rota.

Annotazioni

(I)

Il Piano Provinciale dei rifiuti è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Supplemento straordinario n. 91 - al n. 26 del 28/06/2000.

Per l'effetto dell'entrata in vigore della L.R. Toscana n. 61/2007, va rilevato che l'AATO n. 7 non ha ultimato il procedimento per la redazione del Piano industriale, addivenendo esclusivamente alla elaborazione di talune linee guida necessarie alla definizione dei futuri scenari di pianificazione, da recepirsi – nei limiti di quanto normativamente ammesso – all'interno dell'odierno livello di pianificazione straordinaria e rispetto alle quali si rinvia all'autonoma sezione del Piano straordinario a ciò deputata.

L'attuale frammentata realtà gestionale dei servizi, valutata nelle schede analitiche a ciò riferite, corrisponde, peraltro, ad una disomogeneità riscontrabile anche in relazione all'attuale assetto proprietario/gestionale del sistema infrastrutturale.

(II)

L'attuale sistema impiantistico del territorio provinciale di Arezzo prevede sistemi di smaltimento incentrati principalmente:

a) sulle due discariche di Casa Rota e del Pero, rispettivamente ubicate nel Comune di Terranuova Bracciolini e nel Comune di Castiglion Fibocchi e gestite entrambe da CSAI S.p.A.

b) sull'impianto di trattamento termico con recupero energetico di San Zeno, localizzato nel Comune di Arezzo e gestito da AISA S.p.A.

Va rilevato che - dalla documentazione che è stato possibile reperire e visionare - si è riscontrato che le attuali società di gestione degli impianti sono anche proprietarie delle opere indicate.

Per quanto attiene alle discariche **sub a)** si rileva che per lo svolgimento dell'attività di smaltimento, annualmente vengono stipulate tra la Società CSAI S.p.A. - da un lato - e singole amministrazioni comunali, società CSA S.p.A. e Casentino servizi s.r.l. - dall'altro - convenzioni per il conferimento presso le discariche dei rifiuti raccolti.

Le concessioni sono subordinate al rispetto delle previsioni, prescrizioni, limiti qualitativi e modalità previste dalla normativa vigente, dai provvedimenti e pianificazioni delle competenti autorità e dal regolamento aziendale.

Si avvalgono invece dell'impiantistica di smaltimento indicata **sub b)**, i Comuni della Valdichiana Aretina e di Arezzo.

In relazione all'impianto di San Zeno va, peraltro, rilevato che è attualmente pendente un contenzioso giurisdizionale incardinato al TAR Toscana, in merito ai previsti lavori di potenziamento/ampliamento dell'impianto, riguardo ai quali il Comune di Arezzo ha, a suo tempo, avviato una procedura di *project financing*. Contenzioso che, giova ricordarlo, si aggiunge a quello relativo alla selezione concorsuale per l'individuazione del soggetto cui alienare quota parte del capitale azionario di Aisa S.p.A.

Completano il sistema infrastrutturale dell'ATO 7 gli impianti di:

c) selezione e compostaggio ubicato in località Casa Rota;

d) selezione, stabilizzazione e compostaggio di qualità ubicati in località di San Zeno.

In merito al primo dei due indicati impianti va rilevato che, dalla documentazione appositamente visionata, emerge che in data 2.9.2004 è stata sottoscritta tra il Comune di Terrabuova Bracciolini, in qualità di concedente, la società CSA S.p.A., in qualità di ente - proprietario e la società Unieco, quale capogruppo mandataria dell'ATI composta da S.T.A. S.p.A. e la Castelnuovese, in qualità di concessionaria, una convenzione per la concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di selezione compostaggio per rifiuti non pericolosi e per rifiuti organici selezionati da raccolta differenziata in località Casa Rota. La convenzione prevedeva la realizzazione di due sezioni principali. La prima si compone della linea RSA/RSAU mentre la seconda si compone della linea RS (rifiuti selezionati).

Al termine della gestione operata dall'attuale concessionario, società T.B. S.p.A. - selezionata al termine di una procedura di *project financing* da parte del Comune di Terranuova Bracciolini - la proprietà dell'opera sarà trasferita a CSAI S.p.A.

Si deve, altresì, rilevare che risulta in proprietà di Aisa S.p.A. l'impianto di selezione, stabilizzazione e compostaggio di San Zeno.



IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO

Tipologia	Località	Società di Gestione
Discarica Poggio alla Billa	Comune di Abbadia San Salvatore	Sienambiente S.p.A.
Impianto di compostaggio Poggio alla Billa	Comune di Abbadia San Salvatore	Sienambiente S.p.A.
Discarica Torre a Castello	Comune di Asciano	Sienambiente S.p.A.
Discarica Le Macchiaie	Comune di Sinalunga	Sienambiente S.p.A.
Impianto di termoutilizzazione con recupero di energia Pian dei Foci	Comune di Poggibonsi	Sienambiente S.p.A.
Impianto di selezione, compostaggio e valorizzazione delle raccolte differenziate Pian de Le Cortine	Comune di Asciano	Sienambiente S.p.A.

Documentazione acquisita e visionata

- 1) Accordo di programma tra i Comuni dell'ATO n. 8 e la Provincia di Siena pubblicato sul BURT n. 16 del 22.4.1998;
- 2) Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena;

- 3) Deliberazione di Giunta Provinciale del 23 gennaio 2001 n. 10;
- 4) Piano Industriale dell'ATO n. 8 Siena;
- 5) Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 23.01.2007;
- 6) Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 20 Luglio 2007;
- 7) Delibera Consiglio Provinciale n. 59 del 20.07.2007;
- 8) Delibera di Giunta Provinciale n. 79 del 22.05.2007.

Annotazioni

(I)

Con atto ai rogiti del notaio Salerno, rep.12465, del 23.02.1998, veniva costituita la società per azioni Siena Ambiente S.p.A. (di seguito anche solo "**Sienambiente**"), la quale ha per oggetto sociale, tra l'altro, la gestione di impianti e operazioni per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché la gestione di impianti e operazioni per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi.

Con Accordo di programma sottoscritto in data 3.3.98, pubblicato sul BURT n. 16 del 22.4.98, tra tutti i Comuni Senesi la Provincia, venivano definite le premesse tecnico/politiche per l'attivazione dei vari interventi strutturali e gestionali previsti dal Piano Provinciale di Siena. Detto accordo prevedeva, tra l'altro, l'individuazione del gestore unico nell'ambito dell'ATO n. 8 mediante fusione del Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali con Sienambiente e l'affidamento alla stessa Società della progettazione e realizzazione del sistema impiantistico provinciale.

Il Piano Provinciale di gestione rifiuti solidi urbani prevedeva due fasi transitorie di cui la prima, in scadenza al 3.3.2001, concernente l'avviamento dei seguenti impianti di Piano:

- selezione meccanica e compostaggio in Loc. Le Cortine nel Comune di Asciano;
- compostaggio in loc. Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia S.S.;
- ampliamento del Termoutilizzatore in loc. Foci nel Comune di Poggibonsi;
- compostaggio in loc. Foschi nel Comune di Poggibonsi;

Il Piano prevedeva inoltre un impianto sperimentale di compostaggio per 5.000 t/a in loc. Poggio Bianco nel Comune di Monteroni d'Arbia ed un impianto di compostaggio per 5.000 t/a in loc. Renaccio nel Comune di Siena.

Al momento di adozione del Piano le discariche attive sull'intero territorio d'ambito erano le seguenti:

- Loc. Cornia nel Comune di Castelnuovo B.ga;
- Loc. Poggio Binaco nel Comune di Monteroni d'Arbia;
- Loc. Le Fornaci nel Comune di Monticiano;
- Loc. Bonello nel Comune di Pienza;
- Loc. Le Macchiaie nel Comune di Sinalunga da utilizzare come impianto di Piano;
- Loc. Torre a Castello nel Comune di Asciano;
- Loc. Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia San Salvatore da utilizzare come impianto di Piano;
- Loc. Cavernano nel Comune di Chianciano;

La seconda fase, invece, con scadenza al 3.3.2003, prevedeva il completamento degli impianti di Piano già indicati per la prima fase, il raggiungimento di Raccolta Differenziata al 35% e la progressiva chiusura delle discariche non di Piano.

Con deliberazione di Giunta Provinciale del 23 gennaio 2001 n. 10 veniva verificato lo stato di attuazione e aggiornamento dei programmi di massima delle previsioni di Piano ed aggiornato il programma delle previsioni contenute nella fase transitoria.

Con successiva delibera di Giunta Provinciale n. 360 del 23.12.2003, i suddetti termini della fase transitoria venivano prorogati al 30.06.2006 e veniva altresì ampliata la capacità degli impianti di smaltimento finale.

Con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 23.01.2007, veniva aggiornato il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati della Provincia di Siena, prolungandone la fase transitoria la cui scadenza è fissata entro e non oltre il 31 Dicembre 2009.

Medio Tempore, in data 14.12.1999 si costituiva l'AATO n. 8 che, in data 21.3.2001, approvava il Piano Industriale.

Con Deliberazione n. 21 del 18.12.2001, l'Assemblea consortile dell'AATO n. 8 deliberava di affidare a

Sienambiente lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, costituito dai servizi di *“raccolta, incluso il servizio di spazzamento industriale e lavaggio strade, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento”*.

(II)

In attuazione dell’Accordo di Programma del 3.3.1998, la società Sienambiente ha provveduto a realizzare alcuni degli interventi previsti nel Piano Provinciale e attualmente gestisce i seguenti impianti:

- 1) Impianto di termoutilizzazione con recupero di energia di Pian dei Foci (Comune di Poggibonsi)
- 2) Impianto di selezione, compostaggio e valorizzazione delle raccolte differenziate di Pian de Le Cortine (Comune di Asciano);
- 3) Discarica di Torre a Castello (Comune di Asciano);
- 4) Discarica delle Macchiaie (Comune di Sinalunga);
- 5) Discarica di Poggio alla Billa e Impianto di compostaggio (Comune di Abbadia S. Salvatore)



IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO

Tipologia	Località	Società di Gestione
Discarica Tafone	Comune di Manciano	SLIA Technologies s.r.l.
Impianto di pressatura e imballaggio in Loc. La Torba	Comune di Orbetello	SLIA Technologies s.r.l.
Discarica Cannicci	Comune di Civitella Paganico	Civitella Paganico 2000 s.r.l.
Discarica Strillaie	Comune di Grosseto	SIT S.p.A.
Impianto di preselezione di rifiuti indifferenziati per la distinzione di sovvalli secchi ed umidi	Comune di Grosseto	SIT S.p.A.

Documentazione acquisita e visionata

- 1) Convenzione tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio e Isola del Giglio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per la gestione degli impianti in loc. Torba, nel Comune di Orbetello e loc. il Tafone nel Comune di Manciano;
- 2) Contratto tra il Comune di Grosseto e SIT S.p.A. avente ad oggetto l'estensione dell'affidamento della

concessione di costruzione e gestione dell'impianto di pressatura ed imballaggio dei rifiuti con annessa discarica a servizio del sottobacino II, in loc. Le Strillaie (GR);
 3) Determinazione del Comune di Grosseto n. 2155 del 31.12.2007;
 4) Piano Industriale dell'ATO n. 9 Grosseto;
 5) Convenzione tra Comune di Civitella Paganico e Civitella Paganico 2000 s.r.l. per l'affidamento della gestione della discarica sita in loc. Cannicci;
 6) Convenzione tra Coseca S.p.A. e Comune di Civitella Paganico per lo smaltimento dei rifiuti raccolti;
 7) Statuto Civitella Paganico 2000 s.r.l.

Annotazioni

(I)

In data 26.03.2003 si è formalmente insediata l'AATO n. 9 che ha provveduto ad approvare il Piano industriale in data 18.3.2005.

Quale anticipazione dello stesso Piano Industriale, in data 18.4.2005, a seguito di idonea procedura ad evidenza pubblica, l'AATO n. 9 ha sottoscritto il contratto relativo alla concessione di costruzione e gestione per la realizzazione di un Impianto a servizio di tutti i Comuni dell'Ambito e comprensivo di un impianto per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, di un impianto di compostaggio per la valorizzazione come *compost* di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto.

Va rilevato che, in data 13.3.2008, è stata ultimata la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte della Provincia di Grosseto e che, pertanto, è prevista a breve l'avvio della fase di realizzazione dell'intervento.

(II)

L'attuale sistema infrastrutturale riferito alle operazioni di smaltimento/trattamento del territorio della Provincia di Grosseto si compone dei seguenti impianti:

1) Discarica Tafone (Comune di Manciano) e Impianto di pressatura e imballaggio in Loc. la Torba (Comune di Orbetello)

In attesa dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della attivazione dei sistemi infrastrutturali di smaltimento a servizio di tutti i Comuni dell'Ambito, i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio e Isola del Giglio hanno sottoscritto in data 18.9.2003 una convenzione - ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - per la gestione degli impianti in loc. Torba (Comune di Orbetello) e loc. Tafone (Comune di Manciano).

Detti impianti sono attualmente gestiti dalla Società **SLIA Technologies s.r.l.** (già S.L.I.A. S.p.A.), società concessionaria della realizzazione e gestione funzionale degli interventi - individuata nel 1996 a seguito di procedura ad evidenza pubblica - e la cui gestione è stata successivamente prorogata anche sulla scorta delle ordinanze provinciali *medio tempore* emesse.

In base ai rapporti attualmente in essere tra Comune di Manciano - nella sua qualità di Ente Capofila dei Comuni di cui sopra - e la società SLIA, quest'ultima può decadere dalla concessione in caso di dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo o amministrazione controllata, di cessazione di attività e scioglimento della società. La società concessionaria può, altresì, decadere dalla concessione per inadempienza alle obbligazioni risultanti dal contratto, anche quando a giudizio insindacabile del Concedente, la stessa comprometta, per negligenza o imperizia e comunque per sua colpa, la gestione del servizio.

Il Piano Provinciale, come confermato dal Piano industriale, prevede una funzionalità della discarica solo nella fase transitoria e, dunque, una chiusura dell'impianto a regime.

2) Discarica di Cannicci (Comune Civitella Paganico)

La Società **Civitella Paganico 2000 s.r.l.**, di cui il Comune di Civitella Paganico detiene il 100% del capitale azionario, gestisce per conto del Comune medesimo la discarica di Cannicci, sulla scorta di atto

convenzionale sottoscritto già nel 2.5.2001.

In data 3.12.2001, il Comune di Civitella Paganico e la società Civitella Paganico 2000 s.r.l. hanno sottoscritto un atto convenzionale disciplinante i rapporti tra le due suindicate parti.

In base a quanto previsto la società Civitella Paganico 2000 s.r.l. si è impegnata a predisporre, annualmente, l'elaborazione, a titolo non oneroso, di un progetto gestionale contenente tutti i necessari riferimenti finanziari, tecnici, organizzativi relativi alla messa in sicurezza e adeguamento della discarica. La durata della convenzionale è decennale.

La discarica in oggetto, di proprietà del Comune, è la sola che, sulla scorta della pianificazione provinciale, opererà anche nella fase a regime prevista dalla pianificazione medesima.

Attualmente, anche per l'esaurimento dei volumi disponibili a Strillaie, la discarica di Cannicci garantisce gli smaltimenti per buona parte dell'intero territorio provinciale.

Per lo svolgimento di suddette attività sono in essere rapporti diretti tra il Comune di Civitella Paganico e con la Società Coseca S.p.A., ovvero con le singole amministrazioni comunali.

Per quanto attiene ai rapporti tra il Comune di Civitella Paganico e la Società Coseca S.p.A., in data 30.3.2001, le parti hanno sottoscritto una convenzione avente per oggetto la collocazione e lo smaltimento presso la discarica di Cannicci dei rifiuti urbani e assimilati raccolti dalla Società Coseca S.p.A. L'art. 3 della convenzione prevede che la stessa sarà efficace fintantoché non saranno completati i lavori di trasformazione dell'impianto di termodistruzione di Valpiana, o comunque fino a diversa indicazione dell'Amministrazione provinciale.

3) Discarica delle Strillaie e Impianto di preselezione di rifiuti indifferenziati (Comune di Grosseto)

La società **S.I.T. S.p.A.** è concessionaria dal 2000 - a seguito di selezione tramite procedura ad evidenza pubblica effettuata dal Commissario straordinario per l'attuazione delle previsioni di cui al Piano provinciale di Grosseto in nome e per conto dei Comuni del sottobacino II - della realizzazione e successiva gestione delle attività di smaltimento in località Strillaie (GR). Ha operato successivamente in forza di atti di proroga che, nel corso del tempo, hanno aggiornato le attività condotte.

Nel contratto stipulato in data 10.5.2004 tra il Comune di Grosseto e la S.I.T. S.p.A. - con il quale si prorogava la durata della concessione a tutto l'anno 2007, termine poi ulteriormente prorogato a tutto il 2008 - si prevede che, qualora entri in funzione il nuovo impianto per la produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU, il contratto stesso si intende risolto di diritto.

Attualmente SIT gestisce le attività di ricevimento/trattamento rifiuti urbani anche derivanti da raccolta differenziata, allo scopo gestendo l'impianto a ciò deputato. Gestisce, altresì, la discarica delle Strillaie per le residuali attività di riempimento volumi (Mod. 16) e operazioni di *post-mortem*.

Va necessariamente annotato che, in considerazione dell'esaurimento dei volumi di discarica, attualmente gli smaltimenti della discarica delle Strillaie vengono per larga parte garantiti mediante trasporto dei rifiuti, da parte di Coseca S.p.A., alla discarica di Cannicci.